



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* vedi intestazione digitale

*Class.* 34.43.01 / *Fasc.* 8.98.1/2021

*Oggetto:* **[ID: 8721] Comuni di Marta (VT), Tuscania (VT)**

“Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 38 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Marta (VT) e Tuscania (VT)”.

Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.n.152/2006 unitamente al piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017.  
Proponente: EG Ulivo S.r.l.

**Parere tecnico istruttorio del Ministero della cultura**

*Roma* vedi intestazione digitale

*Alta c.a.* **Ministero della transizione ecologica**  
**Direzione generale valutazioni ambientali**  
divisione V – procedure di valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

*e p.c.*

*Alta c.a.* **Ministero della Cultura**  
**Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro**  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

*Alta* **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio per l'area metropolitana di Roma,  
la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale**  
[sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it)  
**DG ABAP – Servizio II**  
**DG ABAP – Servizio III**

*M* **Ministro dell'Ambiente e della sicurezza  
energetica**  
**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

*Alta* **Regione Lazio**  
**Direzione regionale ambiente**  
[direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it](mailto:direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it)  
[ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it](mailto:ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it)

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino



della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del le pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

**VISTO** l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21.01.2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali” convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 (in G.U. 14/08/2018, n. 188);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**VISTO** l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "*Ministero della transizione ecologica*" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "*Ministero della Cultura*";

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il "Ministero della transizione ecologica" assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

**VISTO** il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

**VISTO** il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con modificazioni con la Legge 21 aprile 2023, n. recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*", che ai fini dell'accelerazione e snellimento delle procedure, ha ulteriormente ampliato le competenze attribuite alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, in particolare con le disposizioni dell'art.20 che hanno sostituito il co.2 dell'art.29 del DL n.77/2021 "*2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria.*";

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. *g-ter* del co. 1 dell'art. 23 del D.Lgs.n.152/2006, e, con il comma 2, lett. c) del medesimo articolo, ha regolamentato il rapporto tra la procedura di verifica dell'interesse archeologico e la VIA, introducendo all'art. 25 del D.Lgs.n.152/2006 la seguente disposizione: "*2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione dell'attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*", confermando, di fatto, l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, sebbene nei limiti sopra indicati con riguardo al procedimento di VIA di competenza statale;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8;

**CONSIDERATO** che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs.n.36/2023 ("*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o*



amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”), e l’abrogazione del D.Lgs.n.50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs.n.36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’allegato I.8.”;

**VISTA** la Circolare n.32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologica, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)”, in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

**CONSIDERATE** la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30.09.2021 e n. 2 del 15.12.2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR;

**CONSIDERATO**, che alla luce delle norme sopra riportate, per il procedimento di cui trattasi, l’Ufficio competente ad esprimere il parere del Ministero della Cultura e la Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n.5 del 21.04.2021 è stato approvato, il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche *PTPR*) e che, in seguito alla sottoscrizione dell’Accordo interistituzionale tra Regione e Ministero avvenuta il 27.05.2021, il Piano paesaggistico è stato pubblicato sul BUR n.56 del 10.06.2021 e da quella data risulta, pertanto, vigente ed efficace;

**CONSIDERATO** che, con nota **prot.n.145036 del 21.11.2022**, la Direzione generale Valutazioni Ambientali (di seguito anche DGVA) dell’allora Ministero della Transizione ecologica (di seguito *MITE* o anche *MASE* in seguito alla modifica della nomenclatura del Ministero sopra riportata) ha comunicato la procedibilità dell’istanza di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.n.152/2006 unitamente al piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017, presentata dalla Società EG Ulivo S.r.l. (di seguito anche *Proponente*) con nota del 29.06.2022, acquisita agli atti del MASE con prot.n.83441 in data 05.07.2022, relativa al “**Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 38 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Marta (VT) e Tuscania (VT)**”.

**PRESO ATTO** che il Proponente nell’avviso al pubblico ha dichiarato che:

*"Il progetto è localizzato nel Comune di Marta (VT), l'area che è nella disponibilità EG Ulivo S.r.l. presenta un'estensione complessiva di 60 ettari e rientra nei Fogli 12,13 e 17 nel Comune di Marta, facilmente raggiungibile tramite la SP12. L'impianto di produzione prevede un impianto fotovoltaico di potenza nominale complessiva pari a 38 MWp. La soluzione tecnica di connessione prevede il collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della stazione elettrica di trasformazione (5E) della RTN 380/150 kV di Tuscania, previa ampliamento della stessa".*




Fig. 1 Individuazione delle aree destinate all’impianto fotovoltaico e del tracciato delle opere di connessione su ortofoto



Nello "Studio di impatto ambientale" (Cfr.IT-2021-0142\_PD\_SIA01 01-Studio impatto ambientale) il Proponente ha dichiarato che:

"L'impianto fotovoltaico sarà costituito da 63.336 moduli da 600 Wp, suddivisi in 2639 stringhe aventi ognuno 24 moduli in serie, **per una superficie totale occupata effettivamente dall'impianto di circa 18 ha.**

(...) La potenza nominale complessiva è di 38 MWp per una produzione attesa di circa 67 GWh annui (dato calcolato tramite Software di simulazione PVSYST), distribuiti su una superficie di occupazione del suolo (tramite la proiezione massima dei moduli fotovoltaici sul terreno) **pari di circa 18 ettari, vale a dire il 30% della superficie a disposizione (60 ettari totali) (...)**

Riepilogo Schematico

- **Superficie totale terreni: 60 ettari**
- Numero moduli FV: 63,336 con potenzialità di 600 Wp;
- Numero di inverter: 9 inverter, di cui 6 unità da 4,2 MW, 2 unità da 3,15 MW e 1 unità da 2,1 MW;
- Potenza nominale impianto: 38 MWp;
- Inclinazione moduli FV: Variabile;
- Orientamento moduli FV Variabile (...).

#### **SOTTOSTAZIONE AT/MT**

La soluzione tecnica di connessione prevede il collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Tuscania, previo ampliamento della stessa. Il cavidotto di connessione, in modalità interrata, arriverà fino alla Sottostazione Utente, da qui giungerà in AT alla Stazione Elettrica di Terna esistente, nel comune di Tuscanici in località Campo Villano".

(...) **OPERE CIVILI**

#### **Fabbricati**

Il fabbricato è costituito da un edificio in pannelli prefabbricati con i seguenti locali: locale quadri comando e controllo, locale per i trasformatori MT/BT, locale quadri MT, locale misure e rifasamento, locale RTN.

Il pavimento potrà essere realizzato di tipo flottante con area sottostante adibita al passaggio cavi.

#### **Strade e piazzole**

Le piazzole per l'installazione delle apparecchiature saranno ricoperte con adeguato strato di ghiaione stabilizzato; tali finiture superficiali contribuiranno a ridurre i valori di tensione di contatto e di passo effettive in caso di guasto a terra sul sistema AT.

#### **Fondazioni e cunicoli scavi**

Le fondazioni dei sostegni sbarre, delle apparecchiature e degli ingressi di linea in stazione, sono realizzate in calcestruzzo armato gettato in opera; per le sbarre e per le apparecchiature, con l'esclusione degli interruttori, potranno essere realizzate anche fondazioni di tipo prefabbricato con caratteristiche, comunque, uguali o superiori a quelle delle fondazioni gettate in opera.

#### **Ingressi e recinzioni**

Il collegamento dell'impianto alla viabilità sarà garantito da una vicina strada vicinale, che sarà eventualmente adeguata al transito dei mezzi pesanti e d'opera. Per l'ingresso alla stazione, è previsto un cancello carrabile largo m 7,00 ed un cancello pedonale, ambedue, sul lato ovest della stazione, inseriti fra pilastri e pannellature in conglomerato cementizio. La recinzione perimetrale sarà essere conforme alla norma CEI 11-1.



**Fig.2** Individuazione della Sottostazione di connessione alla RTN su ortofoto (cfr. TAV10C tracciato elettrodotto MT interferenze)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Si riportano di seguito, le caratteristiche tecniche e dimensionali delle principali opere in oggetto, (cfr. IT-2021-0142 PD REL03 01-Dati tecnici dell'impianto):

“L'intervento consiste della progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica in alta, da installare su terreno agricolo con strutture infisse nel terreno e di disegno tale da ottimizzare la captazione dell'energia solare disponibile. Nella seguente tabella sono riassunti i dati generali del progetto.

(...) Si provvede di seguito ad una sintetica citazione delle caratteristiche più significative ed essenziali dello stesso e alla descrizione dei principali componenti in causa. Il progetto che si intende realizzare prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico della potenzialità di picco di 38 Megawatt (MW) e finalizzato alla produzione di energia elettrica in base ai dati di irraggiamento caratteristici delle latitudini di Marta e sarà connesso in parallelo alla rete elettrica di distribuzione di Alta Tensione in corrente alternata al fine della sola vendita dell'energia prodotta mediante un'unica fornitura dedicata. La classificazione installativa è “a terra” e la tipologia realizzativa è “ad inseguimento monoassiale” (tracker). Sintetizzando, l'intero impianto comprenderà:

- n° 63.336 moduli fotovoltaici;
- n° 9 inverter;
- n° 9 trasformatori bt/bt per servizi ausiliari;
- n° 1 sistema di monitoraggio delle prestazioni di impianto;
- n° 1 sistema antincendio per ogni cabina;
- n° 1 sistema di videosorveglianza;
- n° 9 cabine inverter/trasformazione (prefabbricata e aerata);
- n° 1 sistema di monitoraggio delle prestazioni di impianto;
- n° 1 sistema antincendio per ogni cabina;
- n° 1 sistema di videosorveglianza;
- n° 1 cabina di raccolta;

**STRUTTURE METALLICHE DI SOSTEGNO** Le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici saranno ad inseguimento del tipo monoassiale, ad infissione nel terreno con macchina operatrice battipalo; sono costituite da tubolari metallici in acciaio zincato a caldo opportunamente dimensionati, che vengono posizionati ad un'altezza di circa 2,7-3 m e posizionati orizzontalmente seguendo la giacitura del terreno. La struttura a reticolo viene appoggiata a pilastri di forma rettangolare di medesima sezione ed infissi nel terreno ad una profondità variabile in funzione delle caratteristiche litologiche del suolo e comunque **solitamente non superiori a 3,0 m**. Le fondazioni sono costituite da supporti in acciaio a sezione trapezoidale aperta collocati nel terreno mediante infissione diretta, alla cui sommità verranno collegati tramite bullonatura le strutture del “tracker” di sostegno dei pannelli.

Elettricamente le strutture sono collegate alla terra di impianto per assicurare la protezione contro le sovratensioni indotte da fenomeni atmosferici. Il portale tipico della struttura progettata è costituito dalla stringa di 24 moduli. Affiancando le stringhe si ottengono schiere della lunghezza opportuna in relazione alla sagoma dell'area disponibile. **L'altezza massima delle strutture (considerando sia i tracker che i pannelli) sarà di circa 4,9 m dal terreno. Di seguito si riportano delle rappresentazioni della struttura di supporto.**




Fig. 3 Sezione tecnica dei tracker fotovoltaici in previsione (cfr. elaborato Studio di impatto ambientale)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)




Fig. 4 Sezione con opere di mitigazione (cfr. elaborato PD\_TAV23-Dettaglio mitigazioni)

**OPERE CIVILI PREVISTE** Le opere civili che saranno realizzate consistono in: livellamento e preparazione superficie con rimozione di asperità naturali affioranti; eventuale demolizione strutture sotterranee; compattazione del terreno nelle aree dedicate alla viabilità interna; formazione viabilità interna in strato di brecciolino compattato lungo l'intero perimetro dell'Impianto e circolazione interna per le esigenze di sicurezza (ronde) e manutenzione; formazione di recinzione senza fondazione (infissa) a maglia 50x50mm con cancello carrabile e pedonabile; allestimento area cantiere con moduli prefabbricati e bagni chimici; scavi a sezione obbligatoria e reinterri per i cavidotti di impianto; platee cabine.

CALCOLO SUPERFICI COPERTE DA MODULI E CABINE						
Numero Moduli	Superficie singolo modulo [proiezione a terra in mq]	Superficie totale moduli [proiezione a terra in mq]	Numero Cabine	Superficie totale cabinati [mq]	Superficie totale coperta [mq]	Superficie opzionata [mq]
63336	2.79531	177043.754	20	500.80	177545	600152

INDICE OCCUPAZIONE MODULI E CABINATI	30%
AREA LIBERA	422607
AREA RECINTANTA (Ha)	60.02
LUNGHEZZA RECINZIONE PERIMETRALE [m]	7060
AREA OCCUPATA DA FAUNA [Ha]	1.69

SUPERFICI E VOLUMI	
	mq/mc
Superfici totali cabinati [mq]	500.80
Superficie moduli (proiezione a terra in mq)	177044
Numero moduli	63336
Superficie totale opzionata [mq]	600152
Indice copertura	30%
Cubatura totale cabinati [mc]	1465.48

Tabella 1 Dettaglio quantità opere in previsione (cfr. IT-2021-0142 PD REL06 01-Relazione volumi e superfici)

**PRESO ATTO** che il Proponente ha dichiarato che il progetto è "compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 al punto 2), denominata "Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" ed è ricompreso "tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti fotovoltaici" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata." E pertanto è di competenza statale;

**CONSIDERATO** che, con nota **prot.n.6028 del 23.11.2022**, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR (di seguito anche **SS-PNRR**) ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio le province di Viterbo e per l'Etruria meridionale (di seguito anche **Soprintendenza**) territorialmente competente e ai Servizi II e III della DG-ABAP di inviare il parere istruttorio di competenza, e di segnalare ogni informazione riferita alla situazione vincolistica e alla previsione degli strumenti di pianificazione paesistica concernenti le aree interessate dagli interventi, e l'area vasta al fine di consentire anche le valutazioni degli impatti cumulativi. informando, al contempo gli Uffici, che la documentazione predisposta dal Proponente risultava pubblicata all'indirizzo web del sito del MASE <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9088/13365> sulla pagina dedicata alla procedura;

**PRESO ATTO** che, con nota **prot.n.16887 del 07.12.2022**, la Soprintendenza competente ha trasmesso a



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

riscontro della sopra citata nota n.6028/2022, una richiesta di integrazione documentale al fine di colmare le lacune rilevate nella documentazione presentata e nel progetto;

**PRESO ATTO** delle Osservazioni trasmesse dalla Direzione regionale ambiente – Area valutazione di impatto ambientale della Regione Lazio, acquisite agli atti della procedura, con protocollo del MASE n.160081 del 20.12.2022, e pubblicate sulla pagina dedicata, in cui a seguito delle risultanze di una prima fase istruttoria, acquisiti i contributi delle competenti aree Regionali pervenuti, ha formulato la richiesta di integrazioni documentali;

**CONSIDERATO**, in particolare, che le suddette integrazioni documentali richieste dall'Area VIA regionale, si riferivano alle criticità rilevate in merito agli aspetti paesaggistici dalla Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: provincie di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo con nota **prot.n.1265017 del 13.12.2023**, e dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, Area Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale con nota **prot.n.1274904 del 14.12.2022**, relativamente agli aspetti agronomici;

**PRESO ATTO** che con nota **prot.n.6796 del 12.12.2022** il Servizio III *“Tutela del Patrimonio storico, artistico ed architettonico”* della DG ABAP, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

**PRESO ATTO** che il Proponente con **PEC del 20.12.2022**, acquisita agli atti di questo Ufficio con **prot.n.7272 del 21.12.2022**, in riscontro alla citata nota n.145036/2022 della DGVA, ai fini del richiesto perfezionamento atti, trasmetteva alcune integrazioni documentali, precisando nella nota di accompagnamento, la lista degli elaborati allegati, tra i quali, risultano di interesse per questo Ministero:

- *IT-2021-0142PD\_REL23-Relazione archeologica signed – documento di valutazione archeologica preliminare;*
- *IT-2021-0142\_AU\_D14-Asseverazione Usi Civici signed;*
- *IT-2021-0142\_PD\_REL23-Relazione archeologica signed;*
- *IT-2021-0142\_PD\_REL25-Relazione agronomica signed;*
- *IT-2021-0142\_PD\_REL32-Relazione illustrativa agrovoltatico signed;*

**CONSIDERATO** che, con nota **prot.n.7465 del 27.12.2022**, questa *SS-PNRR* ha chiesto alla Soprintendenza competente e ai Servizi II e III della DG-ABAP, una verifica della documentazione volontaria trasmessa dalla Società e acquisita agli atti con n.7272/2022, ai fini della conferma/integrazione dei contenuti della richiesta di integrazioni documentali già inviata dal suddetto ufficio con la sopra citata nota n. 16887/2022;

**PRESO ATTO** che il Proponente, con **nota del 21.01.2023** acquisita agli atti del MASE con prot.n.8648 del 23.01.2023, ha presentato le controdeduzioni alle richieste della Regione Lazio evidenziando, tra le altre cose, con riferimento agli aspetti paesaggistici, che:

*“1. Sulla necessità di trasmettere apposita attestazione di assenza usi civici. La Società conferma che apposita attestazione di assenza usi civici sarà trasmessa dal Comune prima della conclusione del procedimento autorizzativo. Si segnala inoltre che, in data 20/12/2022, la Società ha provveduto ad inviare a codesto spettabile Ministero il documento “IT-2021-0142\_AU\_D14-Asseverazione Usi Civici\_signed” che, ad oggi (20/01/2023), non è stato ancora pubblicato nella sezione “Documentazione Integrativa”.*

*(...) 3. Sulla necessità di effettuare opportuna verifica delle possibili interferenze con le aree sottoposte a vincoli paesaggistici. La scrivente rileva che nello stesso documento citato al punto che precede (“IT-2021-0142\_PD\_SIA01.01-Studio impatto ambientale\_signed\_signed”) viene presentata una verifica delle potenziali interferenze dell’Impianto con le aree sottoposte a vincoli paesaggistici che risultano confinanti o limitrofe con l’Impianto in oggetto.*

*4. Sulla compatibilità dell’impianto con l’attività agricola in esercizio. Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, si ritiene che la realizzazione dell’Impianto sia compatibile con l’attività agricola in esercizio stante anche l’assenza di coltivazioni di qualità e/o di particolare pregio e di PUA interessanti i terreni in questione.*

*5. Sull’effetto cumulo. La Società sta verificando tale aspetto, anche mediante consultazione delle Amministrazioni competenti, e fornirà a breve un rapporto sul punto.”;*



**PRESO ATTO** che, con nota **prot.n.1700 del 03.02.2023**, la Soprintendenza competente dopo avere istruito la documentazione volontaria trasmessa dalla Società in data 20.12.2022, ha integrato i contenuti della richiesta di integrazione documentale di cui alla citata nota n.16887/2022;

**PRESO ATTO** che, con nota **prot.n. 2348 del 20.02.2023**, il Servizio II “Scavi e tutela archeologica” della DG ABAP, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che, con nota **prot.n.2624 del 08.03.2023**, la Commissione Tecnica di valutazione PNRR PNIEC (di seguito anche *COMPNIEC*) del MASE trasmetteva la propria richiesta di integrazioni documentali, precisando che il termine per la presentazione delle integrazioni documentali era stabilito in 20 giorni dalla trasmissione della medesima (08.03.2023) ed in caso di mancato riscontro nei termini indicati, la procedura sarebbe stata considerata archiviata dalla DGVA del MASE; segnalando che, tuttavia, il Proponente avrebbe potuto inoltrare entro lo stesso termine *“motivata richiesta di sospensione dei termini”* della procedura;

**CONSIDERATO** che, con nota **prot.n.3619 del 13.03.2023**, questa *SS-PNRR*, sulla scorta di quanto segnalato dalla Soprintendenza competente con le sopra citate note n.16887/2022 e n.1700/2023, tenuto conto di quanto comunicato dal Servizio III della DG-ABAP con nota n.6796/2022 e dal Servizio II della DG-ABAP con nota n.2348/2023, e tenuto conto della richiesta d’integrazioni della *COMPNIEC* n.2624/2023 e delle Osservazioni formulate dalla Regione Lazio, ha trasmesso la richiesta di integrazioni, per gli aspetti di competenza, evidenziando che i termini per il riscontro fossero quelli già indicati dall’autorità competente nella nota n.2624/2023;

**CONSIDERATO** che nella suddetta nota n.3619/2023, questo Ufficio sulla base della descrizione delle opere in progetto e dall’analisi delle interferenze delle medesime con i beni tutelati, in considerazione delle previsioni di PTPR, evidenziava al Proponente **le principali criticità rilevate** riferibili principalmente alla localizzazione delle opere e alla loro configurazione, in considerazione della rilevanza delle trasformazioni prodotte dall’intervento sul contesto e dei relativi impatti generati sul paesaggio tutelato. A riguardo, nella nota si evidenziava che: “A riscontro delle **documentazioni volontarie presentate**, la Soprintendenza ha rilevato *che la documentazione prodotta non è sufficiente a fornire gli elementi necessari per consentire una corretta valutazione dell’intervento in relazione agli impatti paesaggistici; che la documentazione fotografica presente – giudicata comunque non adeguata - non è stata elaborata considerando la presenza delle percorrenze viarie; che non risulta, inoltre, un idoneo studio volto alla valutazione dell’impatto paesaggistico. Si evidenzia, altresì, che la Relazione paesaggistica, risulta gravemente carente in relazione alla descrizione del contesto paesaggistico di riferimento, delle modalità d’inserimento delle opere di progetto nel contesto, degli impatti delle opere sul paesaggio e, nello specifico, con riferimento alle interferenze con i beni paesaggistici tutelati ricadenti nell’ambito di riferimento. In aggiunta a quanto già osservato si rileva in particolare, come elemento critico, l’assenza di uno studio di intervisibilità a partire dalla SP12 - strada provinciale San Savino oltre che dalla viabilità interpodereale presente sul territorio”*.

**TENUTO CONTO** che, nella medesima nota, venivano evidenziati gli aspetti di criticità del progetto segnalati, per gli aspetti paesaggistici, anche dai competenti uffici regionali nella nota acquisita agli atti del MASE con n.160081/2022, che confermano la non adeguatezza dei contenuti dello studio di impatto ambientale *“(…) soprattutto con riferimento alla rappresentazione grafica di dettaglio delle aree di confine tra impianto e beni tutelati e al dettaglio delle interferenze del tracciato del cavidotto”*.

Altresì, nel confermare quanto affermato dalla Regione, che l’area d’impianto risulta ricavata in continuità con le fasce di rispetto di *“due corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142, co.1 lett.c) del D.lgs. n.42/2004 (di seguito anche Codice) individuati sulla tav.B del PTPR dalle sigle C056\_0533A e C056\_0527, si evidenzia inoltre, l’interferenza diretta del cavidotto di progetto con un ambito sottoposto a tutela dichiarativa ai sensi dell’art.136, co.1 lett.c) e d) del D.Lgs 42/2004 e classificato nella tav.B del PTPR come “beni d’insieme vaste località per zone di interesse archeologico”, per il quale risultano cogenti le norme di tutela della parte II del PTPR, in applicazione del disposto del **co.8 dell’art.8 delle norme del medesimo Piano”**;*

In ultimo, con riguardo agli **aspetti archeologici** questo Ufficio comunicava che *“la Soprintendenza (...) sulla scorta dell’analisi della relazione archeologica presente sul sito del MASE, che risulta sufficiente a consentire la valutazione dell’impatto archeologico di cui all’art. 25, co. 1 del D.Lgs.50/2016, ha valutato - sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili - il rischio archeologico delle aree con livello **medio/alto**”;*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**CONSIDERATO** che, stante quanto sopra, questo Ufficio richiedeva al Proponente la documentazione integrativa di seguito riportata:

1. **Approfondimento progettuale**, con planimetrie di dettaglio in scala adeguata:
  - a) delle zone poste al perimetro dell'impianto al fine di verificare distanze o eventuali sovrapposizioni delle opere previste, con aree sottoposte a tutela paesaggistica, in particolare le fasce di rispetto dei corsi d'acqua o aree boscate, anche in considerazione di quanto chiesto a riguardo dal MASE COMPNIEC al punto 3.4 della citata richiesta d'integrazione;
  - b) del tracciato del cavidotto, specie in relazione alla porzione ricadente all'interno dell'area tutelata con decreto, distinguendo i tratti localizzati in corrispondenza o di fianco della viabilità esistente e quelli che attraversano campi e sterrati, o corsi d'acqua, se presenti.
2. **Adeguamento dei contenuti della Relazione paesaggistica** (cfr. IT-2021-0142\_PD\_REL24\_01-Relazione\_paesaggistica) a quanto previsto dal DPCM 12.12.05, con particolare riferimento all'analisi del contesto paesaggistico, degli elementi specifici che caratterizzano il Paesaggio Agrario di Valore, e degli impatti delle opere nel richiamato contesto;
3. **Chiarimenti relativi all'approfondimento richiesto dall'Area VIA regionale** in relazione alla effettiva disponibilità delle aree di progetto considerato il finanziamento accordato nell'ambito del PSR LAZIO 2014-2020, Misura 19.2.1 - 4.1.1 al Proprietario e i corrispondenti impegni assunti;
4. **Progetto agronomico**, con riferimento specifico ai requisiti dell'impianto rispetto a quelli indicati nelle "Linee Guida Impianti Agrivoltaici" dal MASE del giugno 2022 (cfr. punto 4 della richiesta del MASE COMPNIEC);
5. **Progetto paesaggistico quotato delle opere di mitigazione** nel quale venga illustrata:
  - a) la componente vegetazionale interna all'impianto presente e prevista tra i pannelli e quella prevista per le opere a verde poste a protezione dell'impianto (recinzioni), con esplicitazione delle dimensioni (lunghezza e altezza) dei fronti continui costituiti dalle recinzioni, dell'altezza dei pannelli in relazione alle recinzioni (cfr. punto 5.c. della nota MASE COMPNIEC);
  - b) il rapporto con eventuali mitigazioni esterne;
  - c) i criteri adottati per la configurazione delle opere di progetto (opere a verde e pannelli) in relazione all'integrazione paesaggistica, al mantenimento dei cono visuali, all'attenuazione dell'effetto "barriera" delle opere perimetrali.

Il progetto dovrà essere rappresentato, in scala adeguata, sia con planimetrie e sezioni che con render e fotoinserimenti, secondo quanto meglio precisato più avanti;

6. **Documentazione fotografica**, che dovrà essere integrata da un numero idoneo di riprese fotografiche e di fotoinserimenti dei render di progetto, da cui si possa desumere l'impatto reale dell'intervento a breve/media/distanza, verificando la visibilità dalla viabilità principale e secondaria, e considerando anche i percorsi di accesso da e verso i lotti, anche per la valutazione di eventuali fenomeni di occlusione delle visuali sul contesto paesaggistico. Dovrà essere prodotto anche un numero congruo di fotografie e relative fotosimulazioni della Sottostazione Utente in previsione.

Le fotosimulazioni da produrre ad integrazione di quanto richiesto al punto 5.d. della richiesta MASE COMPNIEC, dovranno riguardare anche viste dalla SP12 - strada provinciale San Savino oltre che dalla viabilità interpodereale presente sul territorio, privilegiando i punti di maggiore visibilità dell'impianto: dovranno essere perciò:

- elaborate prima con l'inserimento del solo intervento e, successivamente, con le opere di mitigazione;
- realizzate su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View);
- riprese in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto);
- corredate da una planimetria che indichi i cono ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali;
- corredate da sezioni illustrative della morfologia del terreno;
- essere integrate con didascalie riportanti il nome del bene o delle località dalla quale è stata scattata la fotografia.

7. **Mappa degli impatti cumulativi** su planimetria in scala adeguata, con tutte le iniziative energetiche presenti o previste sull'area vasta all'intorno dell'impianto; riportando la configurazione planimetrica di tutti gli impianti da fonti rinnovabili, compresi gli impianti eolici, distinguendo quelli già installati o autorizzati da realizzare, o ancora in fase di autorizzazione; dovranno essere riportati, inoltre, tutte le urbanizzazioni, le strutture ed edifici a servizio e i tracciati dei cavidotti/elettrodotti necessari al trasporto dell'energia prodotta alle sottostazioni e stazioni elettriche (esistenti o da realizzare) che dovranno essere anch'esse individuate, (cfr. punti 5.a. e 5.b. richiesta MASE COMPNIEC);
8. **Attestazione dell'inesistenza di terreni gravati da usi civici** tra quelli interessati dalla realizzazione dell'impianto.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

9. **Verifica, ove non già presente, del rispetto degli ambiti distanziali** relativi all'individuazione delle aree idonee di cui all'art.20 del Dlgs.n.199/2022, così come modificato dal D.L. 24.02.2023, n.13, su specifica cartografia in scala adeguata;
10. **Approfondimento relativo** alle eventuali modifiche da prevedere sulle strade esistenti citate nello Studio di impatto ambientale "per garantire l'accesso al lotto";
11. **Approfondimento delle alternative progettuali**, la cui valutazione all'interno del SIA risulta particolarmente carente. Si richiede di integrare lo Studio di impatto ambientale (cfr. IT-2021-0142\_PD\_SIA01\_01-Studio\_impatto\_ambientale.), con relazione e cartografie previste dalla disciplina vigente. Si chiede di utilizzare:
  - a) il criterio della diversa localizzazione delle opere in funzione della diminuzione degli impatti paesaggistici previsti, con valutazione di perlomeno un'alternativa localizzata in Paesaggio agrario di continuità e di un'alternativa con riduzione dell'estensione totale delle aree coinvolte dall'intervento, anche in considerazione degli esiti delle verifiche da predisporre, lungo il perimetro dei lotti, al fine di comprendere eventuali interferenze i con i beni paesaggistici presenti;
  - b) il criterio della diversa configurazione di progetto dell'impianto, (attraverso l'integrazione fra opere di mitigazione e pannelli fotovoltaici, la creazione di corridoi visuali, la diminuzione della densità dei pannelli) al fine di consentire il migliore inserimento paesaggistico nel contesto, tra le possibili alternative.
12. **Aspetti archeologici: attivazione della procedura** di cui al D.Lgs.50/2016, c. 8 e ss. dell'art. 25, a partire dalla sottoscrizione **dell'accordo previsto ai sensi del co.14** del medesimo articolo, al fine di definire la necessità ed entità di sondaggi preventivi (trincee) nell'area occupata dall'impianto fotovoltaico e con controllo archeologico in corso d'opera per tutte le opere a rete connesse, ovvero per le opere che prevedono scavo a cielo aperto da svolgere con modalità da concordare con la Soprintendenza.";

**CONSIDERATO** che la Società EG Ulivo S.r.l., con **PEC del 28.03.2023**, ha trasmesso a riscontro delle richieste della COMPNIEC di cui alla nota n.2624/2023 e di questa SS-PNRR con nota n.3619/2023, oltre alla nota di riscontro, il modulo per la presentazione delle integrazioni documentali e la documentazione integrativa comprendente gli elaborati di seguito descritti dallo stesso Proponente:

- Dichiarazione Aree percorse dal fuoco EGULIVO (nuovo documento)
- Dichiarazione MISE-UNMIG\_EGULIVO (nuovo documento)
- PD\_PMA01 - Piano di Monitoraggio Ambientale (sostituisce il documento "IT-2021-0142\_PD\_PMA01.01-Piano Monitoraggio Ambientale")
- PD\_REL24 - Relazione paesaggistica (sostituisce il documento "IT-2021-0142\_PD\_REL24.01-Relazione paesaggistica")
- PD\_REL26 - Relazione fotografica (sostituisce il documento "IT-2021-0142\_PD\_REL26.01-Relazione fotografica")
- PD\_REL33 - Criteri di progettazione paesaggistica (nuovo documento)
- PD\_REL34 - Relazione tecnica antincendio (nuovo documento)
- PD\_REL35 - Presenze faunistiche (nuovo documento)
- PD\_REL36 - Studio Incidenza (nuovo documento)
- PD\_SIA01 - Studio di Impatto Ambientale (sostituisce il documento "IT-2021-0142\_PD\_SIA01.01-Studio impatto ambientale")
- PD\_TAV22 - Planimetria di cantiere (nuovo documento)
- PD\_TAV23 - Dettaglio mitigazioni (nuovo documento)
- PD\_TAV24 - Impatti cumulativi (nuovo documento)
- PD\_TAV25 - Distanze beni tutelati (nuovo documento)
- PD\_TAV26 - Aree idonee (nuovo documento)
- PD\_TAV27 - Interferenze cavidotto (nuovo documento)
- IT-2021-0142\_PD\_REL25-Relazione agronomica\_signed (inviato in data 20/12/2022 tramite PEC ma non pubblicato sul portale e riallegato alla presente per celerità)
- IT-2021-0142\_PD\_REL32-Relazione illustrativa agrovoltaico\_signed (inviato in data 20/12/2022 tramite PEC ma non pubblicato sul portale e riallegato alla presente per celerità. Tale documento avrebbe dovuto sostituire il documento "IT-2021- 0142\_PD\_REL32.01-Relazione illustrativa agrovoltaico\_signed\_signed" pubblicato a portale con la sigla EL32);



**CONSIDERATO** che, con nota **prot.n.5207 del 06.04.2023**, questa SS-PNRR, nel comunicare alla Soprintendenza competente e ai Servizi II e III della DG-ABAP la trasmissione della documentazione integrativa da parte del Proponente, richiedeva l'espressione delle valutazioni conclusive di competenza, per consentire la formulazione del parere finale nell'ambito del procedimento di VIA;

**PRESO ATTO** del parere endoprocedimentale **prot.n.7117 del 04.05.2023** trasmesso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale;

**PRESO ATTO** che, con PEC del **07.06.2023**, indirizzata alla COMPNIEC e trasmessa, per conoscenza, anche a questo Ufficio, la Società sollecitava la convocazione della Seduta COMPNIEC della Commissione finalizzata all'espressione del parere di competenza;

**TENUTO CONTO** che la COMPNIEC, con nota **prot.n.7611 del 30.06.2023**, erroneamente trasmessa al Serv. V della DG-ABAP, comunicava la programmazione di un sopralluogo tecnico congiunto per il giorno **12.07.2023** al quale hanno preso parte oltre al gruppo istruttore 5 della Commissione tecnica del MASE e alla funzionaria di questo Ufficio del MIC, anche i rappresentanti e progettisti della Società al fine di visionare i luoghi interessati dalle opere di progetto anche al fine dell'individuazione concordata di eventuali soluzioni alle criticità evidenziate dai Ministeri coinvolti nella fase istruttoria;

**PRESO ATTO** che, con PEC del **31.08.2023**, indirizzata alla COMPNIEC e trasmessa, per conoscenza, anche a questo Ufficio, la Società sollecitava la convocazione della Seduta della plenaria della Commissione finalizzata all'espressione del parere di competenza nella *"prima sessione utile di settembre 2023"*;

**TENUTO CONTO** delle valutazioni espresse nel contributo di cui alla nota **prot.n.21122 del 21.09.2023** dal Servizio II "Tutela e scavi archeologici" della DG-ABAP;

**PRESO ATTO** che, con PEC del **31.08.2023**, indirizzata alla COMPNIEC e trasmessa, per conoscenza, anche a questo Ufficio, la Società sollecitava la convocazione della Seduta della plenaria della Commissione finalizzata all'espressione del parere di competenza nella *"prima sessione utile di settembre 2023"*;

**TENUTO CONTO** che, con nota **prot.n.166185 del 17.10.2023**, la DGVA del MASE ha trasmesso il **parere CTVA n.201 del 05.10.2023** della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC relativa al progetto, sollecitando questo ufficio alla trasmissione delle determinazioni di competenza;

**CONSIDERATO** che, sulla scorta delle analisi istruttorie condotte sulla documentazione agli atti dagli Uffici di questo Ministero nel corso del procedimento è stato individuato il quadro delle tutele presenti nell'ambito interessato dagli interventi complessivamente proposti, riportato nelle note interlocutorie e nei pareri di competenza di ciascuno degli Uffici coinvolti sopra citati. Nel merito, con riguardo alle interferenze delle opere in progetto con i beni paesaggistici individuati nella TAV. B del PTPR, si segnala che:

Il cavidotto di progetto interferisce con:

- **Beni dichiarativi** tutelati ai sensi dell'art.134, co.1, lett.a) e dell'art.136, co.1 lett.c) e d) del D.Lgs.n.42/2004 (di seguito *Codice*), "beni d'insieme vaste località per zone di interesse archeologico" di cui al D.M. 18.05.1999, denominato "Valli fluviali del Marta, Maschiolo, Pantacciano" (cdm056\_0469) per il quale risultano cogenti le norme di tutela del capo II del PTPR, in particolare con riferimento alla Disciplina dei Paesaggi, in cui risultano classificate le aree nella tav.A del PTPR, ai sensi di quanto disposto del **co.8 dell'art.8** delle norme del medesimo Piano paesaggistico;
- **Beni "ope legis"** tutelati ai sensi dell'art. 134, co.1 lett.b) e dell'art.142, co.1 del Codice, lett. c) *"Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua"*: "fiume Marta" (c056\_0527) e "Fosso Acquarella o Prati dell'Orto" (c056\_0533A) interferito dalla linea MT di connessione fra aree di impianto; "Torrente Capecchio" (c056\_0531), interferito dal cavidotto nei pressi della sottostazione (**art.36** delle norme del PTPR);  
lett. f) *"Protezione dei parchi e delle riserve naturali"* Riserva naturale provinciale Tuscania (f022) (**art.38** delle norme del PTPR) ai sensi del co.4 del medesimo art.38, sono efficaci le norme di tutela del Capo




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401


e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)





**Fig. 6** Sovrapposizione del perimetro delle aree dell’impianto in relazione ai corsi d’acqua tutelati della Tav. B del PTPR (a sinistra) (dettaglio del riquadro rosso della fig.5) (IT-2021-0142 PD SIA01, 01 Studio impatto ambientale); Dettagli del layout di progetto con le opere di connessione dei campi (PD TAV07 Planimetria quadri di campo canalizzazioni e sezioni posa cavi) (a destra);



**Fig.6** Sovrapposizione fra opere previste comprensive di cavidotto di connessione e la TAV. A del PTPR

Per ciò che riguarda la **TAV. C del PTPR** non si rilevano ulteriori interferenze, oltre quella già segnalata con l’area di visuale rappresentata dalla SP2 e graficizzata anche nella Tav. C.

Inoltre, con riferimento al patrimonio monumentale, tutelato ai sensi della parte II del Codice, la Soprintendenza nella sopracitata nota n.7117/2023, ha evidenziato che nelle aree prossime all’impianto “Ad una distanza inferiore ai 500 mt attualmente previsti dal D.L. n. 13/2023, art 47 comma 1 risulta la presenza del sito di Castell’Araldo e della Chiesetta di S Maria delle Grazie, sito templare datato al XIII secolo. Considerata l’orografia del territorio si rileva che l’installazione dei pannelli fotovoltaici interferisce con la cornice del bene monumentale”;



**MINISTERO DELLA CULTURA**  
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
 e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
 PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)


**PRESO ATTO** che la SABAP nella sopracitata nota n.7117/2023 in relazione alle caratteristiche del contesto paesaggistico di intervento ha dichiarato che “L’intervento si colloca in aree interessate da un andamento orografico di tipo pianeggiante e parzialmente collinare in corrispondenza dei corsi d’acqua, in cui le componenti caratteristiche del paesaggio sono costituite dall’alternanza di zone coltivate a seminativo, vegetazione residua di tipo boschivo ed arbustivo e ripariale vista la presenza di alcuni corsi d’acqua. Alle componenti naturali, nel caso in esame, si sommano alcune abitazioni rurali isolate, in un contesto privo di elementi di urbanizzazione ed antropici di particolare rilievo”;

**PRESO ATTO** che il Proponente ha presentato, insieme alla documentazione integrativa il documento “2023-03 Accompagnatoria integrazioni MASE MIC EG Ulivo”, di seguito anche *Riscontro*;

**PRESO ATTO** che il Proponente con riguardo al **punto 1)** “Approfondimento progettuale” della Richiesta d’integrazioni di questo Ministero (di seguito anche *Richiesta MIC*) di cui alla citata nota n.3619/2023, nel *Riscontro* ha dichiarato “Per il punto a) si rimanda alla tavola “PD\_TAV25 - Distanze beni tutelati”, mentre per il punto b) si rimanda alla tavola “PD\_TAV27 - Interferenze cavidotto”, entrambe allegate alla presente”;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza nella sopracitata nota n.7117/2023, con riferimento all’elaborato “PD TAV25 Distanze beni tutelati” ha rilevato e segnalato degli errori di localizzazione riferiti ai beni individuati (cfr. fig.8), per questa ragione ha fornito delle planimetrie riportanti la corretta localizzazione del “bene monumentale” (cfr. fig. 9) in relazione all’area dell’impianto, a supporto di quanto di seguito affermato:

“Nelle immediate vicinanze delle aree interessate e lungo il percorso del corso d’acqua è localizzato il sito di Castell’Araldo, che ospita la Chiesa della Madonna delle Grazie risalente al XIII secolo e i resti dell’antica precettoria templare. Da una ricognizione effettuata, così come anche riportato al paragrafo 1.2, la distanza dei pannelli dal bene monumentale risulta essere inferiore a quanto dichiarato nella documentazione offerta dal proponente, in quanto lo stesso non risulta correttamente posizionato sulla mappa riportata in figura. La reale distanza dei pannelli dal sito risulta pertanto inferiore alla fascia di rispetto prevista dal D.L.n.13/2023”



**Fig. 8** Planimetria dell’area vasta dell’impianto con indicazione delle distanze del perimetro dai beni tutelati (cfr. elab. PD\_TAV25 “Distanze beni tutelati”) (a sinistra); parte dei resti del sito templare di Castell’Araldo, tutelato ai sensi della parte II del Codice (a destra).


**RITENUTO**, pertanto, che la distanza indicata nell’elaborato “PD\_TAV25 Distanze beni tutelati” (cfr. fig.8, riquadro azzurro) riferita al “bene monumentale” pari a 1.051m dal perimetro dell’impianto possa verosimilmente riferirsi solo al sito templare di Castell’Araldo, unico bene monumentale presente nei dintorni dell’impianto;

**PRESO ATTO** che, sulla base dell’approfondimento svolto dalla Soprintendenza, la suddetta localizzazione e relativa distanza dichiarate dal Proponente risulterebbero errate, e che la corretta localizzazione del sito di Castell’Araldo e della Chiesetta di S Maria delle Grazie, sito templare datato al XIII secolo, sia quella indicata dalla Soprintendenza (cfr. fig.9);

**RITENUTO** di condividere quanto affermato dalla Soprintendenza competente che una porzione marginale del campo fotovoltaico interferisce direttamente il buffer pari a 500m previsto dal D.L.199/2021 (per i beni tutelati ai



sensi della parte II del Codice) relativo al sito templare di castell'Araldo e che *“Considerata l'orografia del territorio si rileva che l'installazione dei pannelli fotovoltaici interferisce con la cornice del bene monumentale”*;



**Fig.9** individuazione sull'elaborato PD\_TAV25 della corretta localizzazione del sito di Castell'Araldo indicata dalla Soprintendenza (a sinistra); individuazione sul piano particellare, del sito templare e del corrispondente buffer di 500 mt, indicato in azzurro (a destra)

**CONSIDERATO** che, dall'immagine n.2 della fig.10, si percepisce con chiarezza come le strutture elettriche dell'impianto (filari di tracker, ecc.) posizionate in corrispondenza dell'area collinare ineditata (individuata nel riquadro rosso al di là della vegetazione ripariale del corso d'acqua tutelato) si andranno a collocare nel paesaggio di contesto nella cui "cornice" risulta inserito il sito templare (cfr. fig.10, immagine n.1);



**Fig.10** Individuazione sull'ortofoto del sito templare di Castell'Araldo e di due coni visuali (fonte google maps): n.1 vista dal basso nella quale si può apprezzare l'attuale consistenza dei resti monumentali del sito; n.2 altra vista dei resti del sito, maggiormente inserito nel paesaggio collinare circostante;



**Fig.11** Stralcio foto aerea (fonte google maps) dell'area interessata dagli interventi con indicazione del perimetro dell'impianto (in rosso) e due punti di vista delle immagini riportate al di sotto (sopralluogo): il n.1, posto all'interno dell'area dell'impianto in direzione del sito templare (individuato con il cerchio azzurro); il n.2, posto sulla strada provinciale (SP12) in corrispondenza della pala di minieolico esistente, posizionata all'ingresso dell'area del sito tutelato (individuato con il cerchio giallo).




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
 e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
 PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**VERIFICATO** che nel parere n. 7117/2023, la Soprintendenza si sofferma nelle sue valutazioni facendo riferimento all'interferenza con il bene culturale di Castell'Araldo del quale afferma:

*“La reale distanza dei pannelli dal sito risulta pertanto inferiore alla fascia di rispetto prevista dal D.L. n. 13/2023 così come evidenziato nella figura 2. La non idoneità in relazione agli ambiti distanziali previsti dalla normativa vigente corrisponde anche ad una non idoneità nel merito delle valutazioni sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento. L'installazione dei pannelli ad una distanza eccessivamente ridotta rischia di interferire negativamente con il rispetto del bene monumentale non solo in relazione al suo valore intrinseco come monumento, ma anche al contesto all'interno del quale esso risulta inserito. Il riconoscimento di valore “di cornice” viene valutato al di là dalla mera individuazione cartografica, ma viene riconosciuto ai fini degli elementi connotanti e caratterizzanti il territorio in esame, in questo caso caratterizzati dalla presenza del sito monumentale e delle mutue relazioni fra lo stesso ed il paesaggio circostante. Le interferenze visive e percettive del campo in quanto elemento avulso e discordante, per materiali, tipologie, forme e uso del suolo rispetto al contesto in esame, produrrebbe alterazioni significative del rapporto reciproco del monumento rispetto al paesaggio, e viceversa. In via generale si fa rilevare che l'inserimento dei pannelli fotovoltaici costituisce anche un elemento fortemente critico, qualora posto nelle aree a cornice di beni culturali, per la tessitura a terra dei pannelli, causata da motivazioni tecnologiche e di efficienza energetica pertanto non rispettosa del pattern tipico dei lotti destinati allo svolgimento dell'attività agricola. La realizzazione del campo fotovoltaico pertanto muterebbe il contesto di riferimento stravolgendo l'ambientazione storica, la “cornice” rispetto alla presenza dei monumenti dichiarati come tali in maniera non assorbibile. Si ritiene pertanto che il sottocampo di dimensioni maggiori debba essere rimodulato e ridotto vista la presenza del bene culturale, e che debbano essere predisposte ulteriori mitigazioni a protezione del sito”;*

**CONSIDERATO** che anche nelle immagini riportate nella fig.11, acquisite nel corso del sopralluogo, si può verificare, altresì, a supporto di quanto precedentemente affermato, come il sito templare sia chiaramente percepibile dall'area dell'impianto, riconoscibile anche per la presenza della pala di minieolico collocata proprio all'ingresso dell'area tutelata (nell'immagine n.1, in alto, all'interno del riquadro azzurro) e, parimenti, si possa vedere l'area che verrà occupata dell'impianto (nel riquadro rosso, dell'immagine 2, in basso) già dall'ingresso del sentiero che conduce al sito templare;

**PRESO ATTO** che, a riscontro del **punto 1b** della Richiesta MIC e del correlato punto 2.c. della citata nota della COMPNIEC n.2624/2023 (di seguito anche “*Richiesta MASE*”), il Proponente ha predisposto l'elaborato PD\_TAV27 - *Interferenze cavidotto*, (cfr. fig. 12) che costituisce l'approfondimento progettuale presentato per l'individuazione delle interferenze del cavidotto con le aree vincolate;



**Fig. 12** stralcio dell'elaborato PD\_TAV27 “Punti di interferenza fra cavidotto e corsi d'acqua all'interno del perimetro dell'area tutelata con Decreto”.

**RITENUTO**, che quanto rappresentato nell'elaborato PD\_TAV27, sopra riportato, risponda solo parzialmente alle criticità evidenziate da questo Ufficio, limitandosi ad individuare alcuni dei punti di interferenza senza fornire



gli approfondimenti analitici e progettuali richiesti, né all'interno dell'area tutelata con vincolo dichiarativo ai sensi dell'art.136 del Codice (area con campitura tratteggiata rossa), né per gli altri punti di interferenza con i corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art.142, co.1, lett.c) del Codice (cfr. fig. 12), individuando soltanto gli attraversamenti e non anche gli affiancamenti del tracciato alle aste fluviali che andrebbero ad incidere significativamente con le fasce ripariali, anch'esse assoggettate a tutela;

**CONSIDERATO** che anche quanto dichiarato dal Proponente nel Riscontro al **punto 2.c** della Richiesta MASE ed esplicitato a pag.138 del SIA nel paragrafo "POTENZIALI INTERFERENZE TRA L'IMPIANTO E L'AMBIENTE IDRICO", *"(...) Non vi è alcun impatto potenziale sulla qualità delle acque superficiali, sia durante le operazioni di allestimento delle aree di lavoro e di costruzione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse (strade, cavidotti, sottostazione elettrica), sia in fase di esercizio, sia in fase di dismissione per il ripristino dei siti di installazione dell'impianto e per lo smantellamento di tutte le opere accessorie. Non vi sono impatti sulla risorsa idrica, intesa come acqua superficiale, per l'utilizzo di acqua durante le operazioni di costruzione, esercizio e di ripristino"*, non si rilevano elementi utili a comprendere le trasformazioni che verranno compiute dall'attuazione delle opere sulle aste fluviali né sull'area delle fasce ripariali tutelate, per le quali non sono stati forniti elementi conoscitivi né progettuali;

**CONSIDERATO** che, con riguardo all'interferenza delle opere in intervento con le aree tutelate ai sensi dell'art.136 del Codice, per le quali ai sensi dell'art.8 co.8 del PTPR, risulta cogente la disciplina dei paesaggi, come classificati nella Tav.A del PTPR, non risulta siano state fornite dal Proponente le verifiche di conformità e compatibilità delle opere proposte con riferimento alle singole voci delle norme di tutela, in particolare, per il tracciato del cavidotto, con riferimento al punto 6.1 *"infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)"*, che prevedrebbe, in termini generali, che possano essere considerate "consentite" purchè, "nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato; la relazione paesaggistica deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.";

**RITENUTO**, altresì, che gli approfondimenti analitici sopra richiamati, non siano adeguati a fornire un quadro completo ed esaustivo di tutte le interferenze fra opere di progetto e sistema idrografico, con riferimento alle interazioni con le aste fluviali tutelate e alle eventuali trasformazioni compute dall'attuazione degli interventi sulle aree ripariali delle fasce di rispetto di ciascun corso d'acqua e, pertanto, l'attuale livello progettuale non consente a questo Ministero di esprimere una valutazione sulle proposte volte alla risoluzione delle eventuali interferenze fra cavidotti e corsi d'acqua, comprese quelle relative ai cavidotti MT di connessione fra le diverse aree dell'impianto, che si possono individuare negli elaborati di progetto (cfr. precedente fig. 6);

**PRESO ATTO**, dell'elaborato integrativo *"PD\_REL24 Relazione paesaggistica"* fornito dal Proponente nel Riscontro con riguardo al **punto 2)** della Richiesta del MIC, *"adeguamento dei contenuti della Relazione Paesaggistica"*, ed in particolare alle pagg.17 e 18, si ritiene che la breve analisi normativa del PTPR della Regione Lazio, aggiunta all'interno del Capitolo 5 "quadro normativo di riferimento", non sia sufficiente a rispondere alla richiesta di adeguamento della relazione paesaggistica ai contenuti del DPCM 12.12.2005 e all'analisi del contesto paesaggistico, come specificato nella Richiesta MIC;


**CONSIDERATO** che, in riferimento alle interferenze del cavidotto con aree tutelate *"ope legis"* ai sensi dell'art.142 co.1, lett.c), lett.f) e lett.g) del Codice, la condizione ipogea dell'intervento (anche considerando l'uso della tecnologia TOC per il superamento dei corsi d'acqua) non sia di per sé sufficiente ad escludere l'intervento proposto dall'autorizzazione paesaggistica. Si precisa nel merito, che la definizione dell'entità dell'impatto trasformativo sui beni paesaggistici dipende infatti dalla loro diretta interazione con le opere previste e dalla conseguente valutazione delle trasformazioni prodotte, in termini di conformità alle norme paesaggistiche cogenti e di compatibilità con riguardo all'inserimento paesaggistico nel contesto; nel caso delle interferenze con le aree boscate o con le fasce ripariali dei corsi d'acqua tutelati, per le quali le norme di tutela, rispettivamente, **non consentono di procedere ad abbattimenti e/o indicano precise tipologie di attività tecnico/progettuali da**



garantire ai fini di una “adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi”, pertanto, il Proponente avrebbe dovuto, sulla scorta di un rilievo di dettaglio delle aree tutelate, individuare compiutamente l’effettiva interazione delle opere con gli ambiti tutelati – in special modo con riferimento agli esemplari arborei adulti interferite – ai fini della verifica di conformità con le norme di tutela vigenti, e predisponga adeguati progetti di ripiantumazione, mitigazione o compensazione, ai fini delle valutazioni della compatibilità delle azioni trasformatrici sulla componente vegetale.

Con riferimento ai beni tutelati ai sensi dell’art.142, co.1, lett.f) “parchi e riserve naturali” inoltre, le norme di tutela di cui all’art.38 del PTPR, indicano espressamente, al co.5, che risulta cogente la disciplina dei “Paesaggi” del Capo II del PTPR, con riguardo alla classificazione delle aree indicata nella Tav.A del medesimo PTPR, per le quali non sono state fornite le verifiche di conformità né le informazioni a sostegno della corretta interazione delle attività di progetto che producono trasformazioni nell’ambito tutelato;

**CONSIDERATO** che, nel merito, sono state analizzate, con riguardo all’area di impianto anche le risposte fornite dal Proponente a riscontro delle richieste del MASE, ed in particolare con riferimento a quanto precisato in riscontro alla richiesta 3.4 della Commissione VIA, relativamente alla preservazione delle formazioni arboree e arbustive interferite dalle stringhe dei pannelli, per le quali viene indicato un generico espianto, al fine di preservarne l’integrità con successiva ricollocazione nelle fasce perimetrali di mitigazione, si concorda con il parere della Commissione VIA, circa le indicazioni fornite per la preservazione o ripiantumazione degli esemplari arborei, seppur nei limiti di quanto verrà successivamente indicato nel quadro prescrittivo, e con riguardo alle dimensioni delle fasce perimetrali che dovranno essere aumentate a 10 metri su tutto il perimetro, come indicate nella successiva fig.13;



**Figura 9** – Alberature attualmente presenti nell’area di posizionamento dei pannelli: il cerchio giallo indica la vegetazione che potrà essere espantata, quelli rossi la vegetazione da preservare, la freccia verde il sito di reimpianto per le alberature espantate (fonte: elaborazione della Commissione)

**Fig.13** estratto della fig.9 abbinata alle prescrizioni fornite dalla Commissione VIA nel parere n.201/2023, relative al trattamento delle formazioni arboree/arbustive individuate all’interno dell’area di impianto

**RITENUTO** che la conservazione delle formazioni arboree presenti all’interno dell’impianto, costituisca, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del terreno, e di relativa visibilità su lungo raggio, un elemento significativo di qualità progettuale e di irrinunciabile garanzia di un migliore inserimento paesaggistico dell’impianto all’interno del contesto, anche con riferimento al boschetto di ulivi che si trova nella porzione più prossima al sito templare, nel campo più ampio di progetto, che per le sue caratteristiche, non può che essere considerato un elemento distintivo di riferimento nel territorio, che risulta chiaramente riconoscibile e percepibile da numerosi punti lungo le strade principali, in particolare la SP12(cfr. fig.27 ). Pertanto, anche con riferimento alle



successive valutazioni relative ai successivi punti del riscontro, si ritiene che tutte le conformazioni arboree, presenti nell'area di intervento, dovrebbero essere conservate *in situ* e inserite in un progetto complessivo di paesaggio, che preveda anche un loro adeguato incremento, quali elementi di mitigazione, ai fini del ridisegno generale del rigido assetto delle stringhe introducendo elementi naturali di riorganizzazione dell'impianto proposto, diminuendo significativamente la percezione delle superfici continue di pannelli, che risulta chiaramente percepibile nella fig.13 e nelle fotosimulazioni prodotte dal Proponente (cfr. fig.21);

**PRESO ATTO** che nel Riscontro, con riferimento al **punto 3)** della richiesta del MIC, riguardante l'effettiva disponibilità delle aree di progetto considerato il finanziamento accordato nell'ambito del PSR LAZIO 2014-2020, Misura 19.2.1 - 4.1.1 e i corrispondenti impegni assunti, il Proponente ha dichiarato:

*"Si ritiene che la realizzazione dell'Impianto sia compatibile con l'attività agricola in esercizio stante anche l'assenza di coltivazioni di qualità e/o di particolare pregio e di PUA interessanti i terreni in questione. Inoltre, si richiama il documento già trasmesso e pubblicato EL16 "IT-2021-0142 PD REL10.01 Rinuncia Colture Pregio signed signed".*

**RILEVATO** che nel surrichiamato elaborato REL10.01, il Proprietario del fondo dichiara che:

- 1. per i terreni sopra descritti è stato stipulato un contratto preliminare condizionato di compravendita con la società Infinity Solare srl, finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico;*
- 2. sui terreni sopra descritti, non sono presenti produzioni agro alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale e pertanto, la realizzazione dell'impianto non interferisce negativamente con alcuna misura di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, al patrimonio culturale ed al paesaggio rurale.*  
*Il sottoscritto dichiara inoltre, in relazione a detti terreni, di non avere richiesto e, nel caso in cui fossero state richieste di avere rinunciato o di impegnarsi a rinunciare ove l'impianto fosse realizzato, a qualsiasi misura di incentivazione che possa eventualmente inficiare l'autorizzazione stessa."*

**RITENUTO** che la dichiarazione sopra riportata sembri riferirsi all'impegno assunto con la Società di rinunciare "a qualsiasi misura di incentivazione che possa eventualmente inficiare l'autorizzazione stessa", nel merito delle valutazioni in essa contenute circa "patrimonio culturale ed al paesaggio rurale" che dall'analisi dell'ambito prescelto emergono almeno due porzioni che presentano caratteri di pregio costituiti dal boschetto di ulivi posto all'altezza del sito monumentale, nella parte meridionale dell'impianto (cfr. fig.14);



**Fig.14** stralcio della planimetria delle aree di impianto su ortofoto (cfr. IT-2021-0142 PD REL10.01 "Rinuncia Colture Pregio") (a sinistra) immagine della conformazione di ulivi localizzata all'interno del campo (indicati nel cerchio giallo) acquisita nel corso del sopralluogo.

**PRESO ATTO** che a riscontro del **punto 4)** della richiesta del MIC, "Progetto agronomico, con riferimento specifico ai requisiti dell'impianto rispetto a quelli indicati nelle "Linee Guida Impianti Agrivoltaici dal MASE del



giugno 2022 (cfr. punto 4 della richiesta del MASE COMPNIEC)", il Proponente nel Riscontro, rimanda alla risposta al punto 4.c della richiesta del MASE e, per ulteriori dettagli, "al SIA pag. 82 - Requisiti e rispetto delle linee guida del MITE e al documento "IT-2021-0142 PD REL32 Relazione illustrativa agrovoltico\_signed", inviato in data 20/12/2022 tramite PEC ma non pubblicato sul portale:

**CONSIDERATO** che, nel merito, è stato verificato anche il contenuto del documento "IT-2021-0142 PD REL32" sopra richiamato, nel quale tuttavia non sono stati rilevati contenuti aggiuntivi o maggiormente esplicativi rispetto alle informazioni già presenti negli altri elaborati e il Riscontro fornito dal Proponente al punto 4.c della Richiesta MASE, per il quale la commissione VIA nel citato parere n.201/2023 ha elaborato una tabella di sintesi, di seguito riportata, di cui si è tenuto nella valutazione anche ai fini dello specifico riscontro a quanto richiesto da questo Ufficio;

REQUISITI LINEE GUIDA	IMPIANTO ID 8721
<p>A – l'impianto rientra nella definizione di "agrovoltico" se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.1) Superficie minima coltivata &gt; 70% (<math>S_{agricola} \geq 0,7 S_{tot}</math>)</li> <li>A.2) LAOR<sup>25</sup> massimo &lt; 40%</li> </ul>	<p>A1: 48 ha (<math>S_{agricola}</math>) / 60 ha (<math>S_{tot}</math>) = 80%</p> <p>A2: LAOR = 30 % &lt; 40 %</p>
<p>B – il sistema agrovoltico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli; in particolare verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>B.1) la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'esistenza e la resa della coltivazione</li> <li>b) il mantenimento dell'indirizzo produttivo</li> </ul> </li> </ul>	<p>B1 – Il Proponente non dimostra la rispondenza dell'impianto a requisito ma si limita ad affermare<sup>26</sup> che "Gli elementi da valutare nel corso dell'esercizio dell'impianto, volti a comprovare la continuità dell'attività agricola, sono: - L'esistenza e la resa della coltivazione: Al fine di valutare statisticamente gli effetti dell'attività concorrente energetica e agricola è importante accertare la destinazione produttiva agricola dei terreni oggetto di installazione di sistemi agrovoltici. In particolare, tale aspetto può essere valutato tramite il valore della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrovoltico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema. - Il mantenimento dell'indirizzo produttivo: Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato."</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>B.2) la producibilità elettrica dell'impianto agrovoltico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa: <math>FV_{agri} \geq 0,6 FV_{standard}</math></li> </ul>	<p>B2) Il Proponente non effettua calcoli e afferma che "Nel nostro caso, avendo una producibilità attesa di 1769 kWh/kWp/anno siamo ampiamente sopra la soglia"</p>
<p>C – l'impianto agrovoltico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra</p>	<p>Argomento non trattato dal Proponente.</p>
<p>D, E – Sistemi di monitoraggio</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>D.1) Monitoraggio del risparmio idrico</li> </ul>	<p>D.1) Il Proponente non ha analizzato la rispondenza al requisito</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>D2) Monitoraggio della continuità dell'attività agricola</li> </ul>	<p>D.2) Il Proponente afferma che "gli elementi da monitorare nel corso della vita dell'impianto sono: 1. l'esistenza e la resa della coltivazione; 2. il mantenimento dell'indirizzo produttivo; Tale attività può essere effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita. Alla relazione potranno essere allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni,</p>
REQUISITI LINEE GUIDA	IMPIANTO ID 8721
	<p>alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione."</p> <p>In altra documentazione<sup>27</sup> il Proponente afferma "La superficie non utilizzabile causa agrovoltico sarà in via conservativa pari al massimo a 12 ettari (20%). Relativamente all'area occupata da moduli (18 ettari), sono sufficienti 6 ettari (33%) per garantire la continuità nello svolgimento delle attività agricole e pastorali"</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>E.1) Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo</li> </ul>	<p>E.1) Previsto dal Proponente nel Piano di Monitoraggio</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>E2) Monitoraggio del microclima</li> </ul>	<p>E.2) Previsto dal Proponente nel Piano di Monitoraggio</p>
<p>Applicazione di agricoltura digitale e di precisione</p>	<p>Argomento non trattato dal Proponente.</p>
<p>Impostazione agronomica e definizione della architettura dell'impianto</p>	<p>Argomento non trattato dal Proponente.</p>

Fig.15 tabella estratta dal parere n.201/2023 della CTVA pp.25-26

**RITENUTO** che, dalla suddetta tabella, la Commissione VIA ha indicato con riferimento a ciascun punto, quanto di seguito:

- il punto B1, "il Proponente non dimostra la rispondenza dell'impianto a requisito ma si limita ad affermare (...)" gli elementi da valutare;



- il punto B2, “il Proponente non effettua calcoli e afferma che (...) avendo una producibilità attesa di 1769 kWh/kWp/anno siamo ampiamente sopra soglia”
- il punto C, “argomento non trattato dal Proponente”;
- il punto D1, “il Proponente non ha analizzato la rispondenza al requisito”;
- il punto D2, (...);
- il punto E1, “Previsto dal proponente nel piano di monitoraggio”;
- il punto E2, “Previsto dal proponente nel piano di monitoraggio”, specificando per i diversi punti che “argomento non trattato dal proponente”;


**RITENUTO**, pertanto, che non sembrano emergere dalla suddetta tabella i riscontri richiesti al Proponente con riferimento ai punti sopra riportati, e che, stante quanto complessivamente dichiarato, perché il sistema agrovoltaico così come definito possa rientrare nella definizione di “agrovoltaico base” necessiterebbero ulteriori approfondimenti nelle successive fasi di progettazione, in quanto secondo le Linee guida del MASE: **“Il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come “agrovoltaico”. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2”**;

**PRESO ATTO** che con riferimento all’utilizzo attuale dell’area occupata dall’impianto e a quello di progetto previsto per le superfici agricole poste all’interno dell’impianto, il Proponente dichiara in risposta al punto 4A) della Richiesta MASE:

*“Attualmente l’area in progetto è coltivata a **colture cerealicole e foraggere in forma estensiva** facendo ricorso alle tecniche convenzionali di coltivazione. Nell’impianto agri-voltaico in oggetto si prevede di coltivare un **prato polifita permanente** destinato alla produzione di foraggio. Tale scelta incontra un elevato livello di naturalità e di rispetto ambientale in quanto consente di attirare e dare protezione alla fauna e per assicurare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale per coltivare l’intera superficie di terreno”*

**RILEVATO** che la prescelta coltivazione a “prato polifita permanente”, seppur possa essere ritenuta vantaggiosa dal Proponente presentando indubbie caratteristiche di facilità e duttilità di semina e di attecchimento, e sia altresì poco impegnativa anche in relazione alla potenziale integrazione con l’iniziativa energetica, non sembra invece particolarmente coerente con la tipologia di coltivazioni che caratterizzano il paesaggio circostante e quello attestato nell’area dell’impianto e che, inoltre, questa tipologia di prato per le sue caratteristiche specifiche (altezza, colore, tipo di coltivazione e di raccolta) non contribuisca in alcun modo all’inserimento paesaggistico delle opere nel contesto orografico e paesaggistico che contraddistingue l’impianto con la sua grande estensione territoriale, né alla loro mitigazione (cfr. fig.21.c);

**RITENUTO**, pertanto, che sarebbe necessario che il Proponente individuasse una ulteriore tipologia di coltivazione, più aderente alla “vocazione” agronomica dell’area da valutare, a confronto con quella proposta, associando, altresì per entrambe le tipologie ulteriori specifiche opere di mitigazione da prevedersi all’interno dell’area dei campi, in continuità e coerentemente con le presenze arboree e arbustive già presenti, che andrebbero integrate in un progetto unico al fine di favorire l’inserimento paesaggistico delle opere nel contesto;



**Fig.16** sezione non quotata filari di tracker/mezzi agricoli, (cfr. elaborato “IT-2021-0142\_PD\_REL32-Relazione illustrativa agrovoltaico”)

**PRESO ATTO** degli elaborati depositati (cfr. IT-2021-0142PD REL32 Relazione illustrativa agrovoltico) nei quali sono descritte le caratteristiche dell'attività agricola prevista che riguarderà per la "produzione di foraggio mediante coltivazione di Prato Polifita Stabile in regime naturale (...) coltivato con un mix di graminacee e leguminose" e alcune caratteristiche tecnico-dimensionali: "l'interasse previsto tra le file dei tracker è di 11,00 metri, con un corridoio libero minimo di 5,92 metri a pannelli in posizione orizzontale, consentendo il transito delle macchine agricole. Tali macchine avranno maggiori margini di manovra con i tracker alla massima inclinazione di progetto pari a 60°, con una larghezza del corridoio prevista di 3,31 metri", si rileva la carenza degli elaborati grafico-progettuali poiché le planimetrie e sezioni proposti non presentano quote e misure che illustrino il rapporto funzionale e dimensionale fra file di tracker e coltivazioni, a supporto dei dati riportati nelle relazioni. (cfr. Fig. 16)

**PRESO ATTO** che nell'elaborato "Relazione pedo agronomica" il Proponente dichiara che:

"In definitiva l'area di intervento **viene identificata nelle classi 1 e 2 con sotto tipologie come la 2.2** corrispondente alla tipologia 2 tgl, che indica una tipologia rispettivamente di "terreni senza o con modeste limitazioni" e di "terreni coltivabili con limitazioni di media entità" dovute a difetti del suolo generalmente per la presenza di scheletro o a causa della topografia, rientra comunque nelle zone a pendenza compresa entro il 5%".

**CONSIDERATO** che nell'All.1 "Linee guida e di indirizzo regionali per l'individuazione delle AREE NON IDONEE per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)" (di seguito anche Linee guida regionali) della DGR della Regione Lazio n.390 del 07.06.2022 recante "Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 2030 - Art. 3.1 della Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16 e ss.mm.ii. - Linee Guida e di indirizzo regionali di individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER), nel capitolo 4 "Indicazione di aree e siti non idonei e potenzialmente non idonei" con riferimento alle aree agricole a p.52, si afferma che "Considerando che il suolo è una risorsa finita, soggetta a consumo soprattutto per la diversificazione della destinazione d'uso, al fine di limitare la perdita della capacità produttiva dei suoli con "elevata capacità d'uso" analogamente a quanto regolamentato da altre Regioni (...)" individuando tra le **aree da considerare come NON IDONEE quelle "caratterizzate da suoli di I e II classe (...)**;

**VERIFICATO** che le medesime aree, sulla Carta dei suoli della Regione Lazio pubblicata sul geoportale all'indirizzo [https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdownr:geonode:arsial\\_lcc\\_250K\\_suoli\\_lazio](https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdownr:geonode:arsial_lcc_250K_suoli_lazio), sembrerebbero invece diversamente classificate (nella fig.17, a destra, con un segnalibro azzurro) tra i suoli con capacità III e IV;

Tabella 4.8 - Le classi di capacità d'uso dei suoli.

Suoli adatti all'agricoltura	
I classe	Suoli con scarse o nulle limitazioni, idonei ad ospitare una vasta gamma di colture. Si tratta di suoli piani o in leggero pendio, con limitati rischi erosivi, profondi ben drenati, facilmente lavorabili. Sono molto produttivi e adatti a coltivazioni intensive.
II classe	Suoli con alcune lievi limitazioni, che riducono l'ambito di scelta delle colture o richiedono modesti interventi di conservazione. Le limitazioni possono essere di vario tipo
III classe	Suoli con limitazioni sensibili, che riducono la scelta delle colture impiegabili, del periodo di semina e di raccolta e delle lavorazioni del suolo, o richiedono speciali pratiche di conservazione.
IV classe	Suoli con limitazioni molto forti, che riducono la scelta delle colture impiegabili, del periodo di semina e di raccolta e delle lavorazioni del suolo, o richiedono speciali pratiche di conservazione.



Fig.17 tabella delle classi estratta dalle Linee guida regionali (sinistra) estratto carta di uso del suolo del geoportale Regione Lazio (destra)






Fig. 18 estratto tav.B.06 “Idoneità suoli Lazio impianti FER” allegate alle Linee guida regionali e stralcio ortofoto GOOGLE

Considerato, che nella Tav.B.06 relativa alla “Idoneità Suoli Impianti FER” l’area di progetto (a sinistra nella figura sottostante, indicato con un pallino viola nel cerchio rosso) viene classificata tra le “aree potenzialmente compatibili” che “corrispondono a circa il 62% della superficie regionale”;

Tabella 6.1 – Riepilogo delle compatibilità per tipologie di impianto e criterio di tutela

Tipologia di impianto	Tipologia di area	Compatibilità	Condizioni per la compatibilità degli impianti FER
FOTOVOLTAICO A TERRA	LCC (I e II classe)	NC	----
	LCC (> II classe)	C	Previa verifica puntuale della classe di capacità d’uso del terreno.
	DO/IG (LCC > II classe)	PNC	Previa verifica puntuale della classe di capacità d’uso del terreno. Previa verifica documentata di assenza di produzione agricola professionale durante gli ultimi 5 anni. Impianti FER direttamente gestiti da imprese agricole nei limiti e nel rispetto dell’art. 57 e 57bis della LR 38/1999 e smi per le attività multiprenditoriali e della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali, con riferimento a quanto disposto dalla L.R. 14/2006 e smi.
	Biodistretti	PNC	Coerenza con il Piano del biodistretto approvato o in corso di approvazione ai sensi dell’art. 4 della LR 11/2019. Impianti FER direttamente gestiti da imprese agricole nei limiti e nel rispetto dell’art. 57 e 57bis della LR 38/1999 e smi per le attività multiprenditoriali e della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali, con riferimento a quanto disposto dalla L.R. 14/2006 e smi.
	Paesaggi rurali Storici	NC	---
AGRIVOLTAICO (vedi paragrafo 1.2.3)	LCC (I e II classe)	NC	Impianti FER direttamente gestiti da imprese agricole nei limiti e nel rispetto dell’art. 57 e 57bis della LR 38/1999 e smi per le attività multiprenditoriali e della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali, con riferimento a quanto disposto dalla L.R. 14/2006 e smi.
	LCC (> II classe)	C	Previa verifica puntuale della classe di capacità d’uso del terreno.
	DO/IG (LCC I e II classe)	NC	Impianti FER direttamente gestiti da imprese agricole nei limiti e nel rispetto dell’art. 57 e 57bis della LR 38/1999 e smi per le attività multiprenditoriali e della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali, con riferimento a quanto disposto dalla L.R. 14/2006 e smi.
	DO/IG (LCC > II classe)	PNC	Previa verifica puntuale della classe di capacità d’uso del terreno. Previa verifica documentata di assenza di produzione agricola professionale durante gli ultimi 5 anni Impianti FER direttamente gestiti da imprese agricole nei limiti e nel rispetto dell’art. 57 e 57bis della LR 38/1999 e smi per le attività multiprenditoriali e della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali, con riferimento a quanto disposto dalla L.R. 14/2006 e smi.
	Biodistretti	PNC	Coerenza con il Piano del biodistretto approvato o in corso di approvazione ai sensi dell’art. 4 della LR 11/2019 Impianti FER direttamente gestiti da imprese agricole nei limiti e nel rispetto dell’art. 57 e 57bis della LR 38/1999 e smi per le attività multiprenditoriali e della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali, con riferimento a quanto disposto dalla L.R. 14/2006 e smi.
Paesaggi rurali Storici	NC	---	

Fig.19 estratto della tabella 6.1 per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici

CONSIDERATO, tuttavia, che l’impianto si colloca in continuità, per la maggior parte della sua estensione, con un’area parzialmente non compatibile (indicata in giallo nella fig.18) e che, con riguardo alla localizzazione prescelta per l’impianto rispetto alle indicazioni che provengono dalla tav.B.06 “idoneità suoli Lazio impianti FER” delle sopra citate linee guida regionali, risultando l’area potenzialmente compatibile, è particolarmente



importante che venga valutata approfonditamente la compatibilità degli interventi proposti con riferimento al loro inserimento paesaggistico nel contesto.

A questo proposito, a p.69 dell'All.1 delle citate Linee guida Regionali, è specificato che:

“(…) ai fini di una schematizzazione riepilogativa, nella tabella 6.1 - Riepilogo delle compatibilità per tipologie di impianto e criterio di tutela per ogni tipologia di FER, sono indicate le seguenti classi di compatibilità:

- (C), gli impianti FER sono compatibili per qualsiasi tipologia di proponente;
- (NC), gli impianti FER sono generalmente non compatibili fatta eccezione per talune tipologie di proponente, specificate nella tabella;
- (PNC) gli impianti sono potenzialmente non compatibili, ed è necessaria la verifica di specifiche condizioni di compatibilità.

La classificazione è riportata per ogni tipologia di FER in ordine ai diversi criteri di tutela: capacità d'uso dei suoli, produzione di qualità, paesaggi rurali storici, riportando anche le informazioni relative a specifiche condizioni di compatibilità, con indicazione dei riferimenti normativi.”.


**CONSIDERATO** che la LCC individua otto classi principali con diverse sottoclassi che sono stabilite in base al tipo e alla gravità delle limitazioni riportate nella tabella di cui alla precedente Fig.17, in cui le prime quattro classi indicano suoli adatti all'attività agricola; stante le criticità segnalate, la valutazione della potenziale compatibilità dell'intervento deve tenere obbligatoriamente conto delle specifiche indicazioni riportate nella tabella 6.1 (cfr. lo stralcio nella Fig.19) con riferimento alla tipologia di impianti foto-agri-voltaici in relazione alla “Land Capability Classification – LCC” che ad oggi, non risulta verificata e pertanto andrebbe condizionata a precise prescrizioni progettuali da dettagliare nell'eventuale quadro prescrittivo del presente provvedimento;

**PRESO ATTO**, che il Proponente ha dichiarato nel Riscontro al **punto 5)** della richiesta del MIC, “1. Progetto paesaggistico quotato delle opere di mitigazione” che:

“Per le risposte ai punti a) e b) si rimanda alla tavola “PD\_TAV23 - Dettaglio mitigazioni”; per il punto c) si rimanda al documento “PD\_REL33- Criteri di progettazione paesaggistica”, entrambe allegate alla presente”.

**VALUTATO** che l'elaborato “PD\_TAV23 - Dettaglio mitigazioni”, predisposto in risposta ai **punti 5a e 5b** della Richiesta MIC, contiene solo parte dei dati richiesti, dai quali emerge che per le tre aree di progetto risultano recinzioni di lunghezza pari, rispettivamente, a:

- 1774 metri (tipologia A)
- 4339 metri (tipologia B)
- 940 metri (tipologia C)



**Fig.20** Confronto tra i documenti presentati in integrazione. Sezione opere di mitigazione: **a.** stralcio elaborato “PD\_SIA01 Studio di Impatto Ambientale” e “PD REL24 Relazione paesaggistica”; **b.** stralcio elaborato “PD\_TAV23-Dettaglio\_mitigazioni”

**RILEVATO**, altresì, che nel documento predisposto non risultano indicate le quote (es. l'altezza massima dei pannelli) e che emergono diverse incongruenze nelle sezioni riportate nei diversi elaborati presentati relative al



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

rapporto tra l'altezza dei pannelli a quella della recinzione e allo spessore della fascia di mitigazione, come è possibile verificare dalle figure seguenti. A titolo esemplificativo, nella fig.20a, la Sezione delle opere di mitigazione riporta una profondità della fascia perimetrale - fascia arbustiva composta da essenze autoctone - pari a 350 cm, e un'altezza della recinzione pari a 200 cm, e quella dei montanti per la vigilanza pari a 300 cm; mentre nelle specifiche tavole di Dettaglio delle mitigazioni (cfr. fig. 20.b.) lo spessore della fascia di mitigazione risulta pari a 500 cm e l'altezza della recinzione risulta essere di 280 cm; in rapporto all'altezza del supporto dei pannelli che è pari a 220 cm (maggiore dell'altezza delle recinzioni nel precedente disegno);

**PRESO ATTO** che nell'elaborato "PD\_REL33-Criteri di progettazione paesaggistica" presentato in integrazione a pag. 13 del riscontro al **punto 5c** della Richiesta MIC, viene dichiarato con riguardo alle "Misure di mitigazione degli impatti" che:

*"Per migliorare l'inserimento ambientale dei pannelli solari, verrà posta particolare attenzione alla scelta del colore delle componenti principali dell'impianto, introducendo accorgimenti per evitare effetti di riflessione della luce da parte delle superfici metalliche. Pertanto si provvederà a creare, nella parte perimetrale dell'impianto e comunque nell'area recintata interessata dall'impianto ma non coperta dai pannelli o dalla viabilità interna, una barriera alberata costituita da vegetazione autoctona o storicizzata che mimetizzi l'impianto col verde circostante con funzione di "fascia cuscinetto". Le suddette misure di mitigazione verranno messe in atto nell'area prima della messa in opera di pannelli fotovoltaici. Esse saranno inoltre mantenute in stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto. (...)*

*Pertanto è possibile affidare la mitigazione visiva a filari intermittenti (che rappresentano un segno meno importante del segno continuo) col vantaggio di lasciare aperte le visuali, di diventare un elemento identitario del paesaggio attraversato e di non rafforzare il segno estraneo al tessuto (...)*

*Il progetto del verde indicherà una sistemazione di specie vegetali arbustive e/o arboree in larga parte autoctone e/o storicizzate, per cui si prevede la realizzazione **di una fascia di mitigazione larga 10 metri**, non solo lungo tutto il perimetro, dove verranno messe a dimora tre filari di alberi alternati a basso fusto ed a fusto alto, e tra le stringhe dei pannelli verrà impiantato "prato polifita".*

*(...) Saranno opere destinate alla ricostituzione degli ecosistemi planiziali: boschi, agro ecosistema, vegetazione riparia e golenale, e delle fasce tampone o zone di transizione tra elementi ad elevato contrasto. In generale, si presentano sotto forma di fasce, siepi o macchie boscate (Ilatro comune, Cerro, Alaterno etc.). Le fasce vegetate, oltre a contribuire ad una diversificazione paesistica e ambientale del territorio attraversato, possono svolgere la funzione di ripristinare la continuità ecologica e paesaggistica, se non costituiscono tratti troppo lunghi in adiacenza alle strade, se sono debitamente separate da reti per impedire alla fauna selvatica l'accesso alle strade, se confluiscono in by-pass per la fauna.*

*(...) **Gli interventi previsti possono essere quindi riassunti come segue:***

- **perimetrazione arborea dell'impianto;**
- **creazione di corridoi verdi o "zone cuscinetto";**

**RITENUTO** che, avendo riscontrato diverse incongruenze tra le tavole e le relazioni (la fascia di mitigazione, ad esempio, nelle tavole è pari a 5 metri, ma nella relazione è indicata di larghezza pari 10 metri) non sia possibile, allo stato della documentazione presentata, esprimere una valutazione, stante altresì l'impossibilità di individuare negli elaborati le diverse opere di mitigazione previste, non risultando chiare la localizzazione e l'organizzazione dei "corridoi verdi" e delle "zone cuscinetto", né le reali dimensioni della fascia perimetrale, di cui il Proponente fornisce soltanto una descrizione a riscontro del punto 5) della richiesta di integrazioni documentali;

**RITENUTO** che, la particolare conformazione collinare del territorio in cui si colloca l'impianto accentua la visibilità a lungo raggio, con particolare riferimento alle porzioni delle opere collocate in posizione di "versante", pertanto le opere di mitigazione descritte, appaiono rispondere solo parzialmente agli obiettivi di integrazione paesaggistica dell'opera e alle finalità di salvaguardia e valorizzazione delle aperture visuali evidenziate quali obiettivi da perseguire con le modifiche del progetto, al fine del migliore inserimento paesaggistico delle opere nel contesto;

**RITENUTO** che la fascia di mitigazione indicata, di dimensione costante (di larghezza pari a 5 o 10 metri) ed andamento continuo ed uniforme coincidente con le geometrie dei perimetri delle varie aree dell'impianto individuate dalla recinzione, a loro volta ricavate - per sottrazione - dalle aree occupate dalla fascia di rispetto dei corsi d'acqua tutelati, non sia adeguata a superare la logica del "muro di verde posto a perimetro dell'intervento", presentando elementi di rigidità, ulteriormente accentuati dal rapporto tra le dimensioni esigue della



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

mitigazione rispetto all'imponenza della sequenza ininterrotta dei filari dei tracker, non riuscendo, dunque, a raggiungere l'obiettivo di ridurre la percezione dell'impatto trasformativo causato dall'impianto sul paesaggio;

**VALUTATO**, altresì, che sulla base dei fotoinserti proposti ad una distanza accettabile a permettere la formulazione di una valutazione (cfr. Fig.21) si percepiscono con chiarezza le criticità sopra brevemente illustrate; in particolar modo, con riferimento al criterio del *"rispetto della profondità delle visuali esistenti"* e di integrazione del nuovo impianto con i caratteri del paesaggio indicati nella richiesta di integrazioni di questo Ufficio, il progetto delle mitigazioni avrebbe dovuto essere fortemente integrato e migliorato;

**CONSIDERATO**, nel merito, che alcune delle criticità segnalate avrebbero potuto essere affrontate prevedendo, ad esempio: una fascia mitigativa perimetrale di spessore maggiore da adeguare – di volta in volta - alle condizioni orografiche e di visibilità delle diverse porzioni del campo, da associare alla creazione dei corridoi verdi o delle c.d. "zone cuscinetto", localizzati anche all'interno dei campi, che, pur essendo citati dal Proponente nel documento "PD\_REL33-Criteri di progettazione paesaggistica", non risultano inseriti nella proposta progettuale; e integrando la vegetazione preesistente da conservare e implementare ad una scelta agronomica diversa, di maggiore rispondenza al contesto agrario circostante, al fine di concorrere, mediante una adeguata progettazione, alla riduzione degli impatti;

**PRESO ATTO**, che a riscontro del **punto 6)** della richiesta del MIC (*punto 5.d. della richiesta MASE COMPNIEC*), **"Documentazione fotografica"**, il Proponente ha predisposto l'aggiornamento del documento "PD\_REL26 - *Relazione fotografica*" che non risponde a quanto richiesto: si evidenzia infatti che non sono state inserite né nuove viste "a breve/media/distanza, (...) dalla viabilità principale e secondaria, e considerando anche i percorsi di accesso da e verso i lotti, anche per la valutazione di eventuali fenomeni di occlusione delle visuali sul contesto paesaggistico" né le fotosimulazioni "richieste al punto 5.d. della richiesta MASE COMPNIEC, (...) dalla SP12 - strada provinciale San Savino oltre che dalla viabilità interpodereale presente sul territorio, privilegiando i punti di maggiore visibilità dell'impianto";

**VALUTATO** altresì, che non sono state prodotte fotosimulazioni a "breve distanza" né dai percorsi di accesso ai lotti né, in numero adeguato, dalle strade più vicine e che, pertanto, non sono stati adeguatamente indagati i fenomeni di occlusione delle visuali indicati da questo Ufficio, determinati anche dalla significativa estensione delle recinzioni perimetrali previste; mentre l'unica fotosimulazione a "media distanza", denominata CONO DI RIPRESA 1 – Casa privata, (cfr. fig.21), non risulta particolarmente efficace a descrivere il reale inserimento dell'impianto.

**RITENUTO**, infatti, che la citata fotosimulazione (di seguito riportata) appare falsata da una prospettiva che:

- fa sembrare il render dell'impianto *post-operam* (cfr. fig. 21.c) particolarmente "pianeggiante" rispetto a quello del sedime originale *ante-operam* (cfr. fig.21.b) nel quale si percepisce con chiarezza l'andamento collinare delle varie porzioni dell'area; tale percezione è ulteriormente amplificata dalla configurazione dei tracker divisi per settori di forma quadrangolare, con corridoi ortogonali, che non corrisponde all'assetto, molto più movimentato e irregolare, dei tracker indicati nella planimetria (cfr. fig. 21.a) che risulta dal tentativo di conservare le porzioni di alberature presenti nel sedime dell'impianto;
- l'altezza dei pannelli risulta largamente sottostimata rispetto a quella reale, come evidente nel confronto tra l'altezza della recinzione e quella dei filari dei tracker (cfr. fig. 21. c);





**Fig. 21** “CONO DI RIPRESA 1 – Casa privata” (cfr. PD\_REL26-Relazione\_fotografica) b. vista ante-operam; c. fotoinserimento render del progetto con recinzione; d. fotoinserimento render del progetto con recinzione e mitigazione

**VALUTATO**, quindi, che la documentazione predisposta risulta del tutto inadeguata a riscontrare a quanto richiesto e a descrivere l’effettivo impatto visivo delle opere in progetto sul paesaggio;

**VALUTATO** infine, in relazione agli aspetti percettivi, che non sono stati approfonditi sufficientemente gli effetti derivanti della configurazione del sito di giacitura dell’impianto che, posto su terreno acclive, produce una spiccata visibilità dell’impianto a lungo raggio da punti o dai numerosi percorsi di sommità nei dintorni;

**PRESO ATTO**, che nel riscontro del **punto 7)** della richiesta del MIC, **“Mappa degli impatti cumulativi”**, il Proponente rimanda alla tavola **“PD\_TAV24 - Impatti cumulativi”** (cfr. Fig.22) e alla risposta fornita al punto 5.a del MASE, nella quale dichiara:

*“L’analisi di seguito riportata tiene conto della presenza cumulativa di altri impianti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione in zona. Risultano al momento, nel raggio di circa 10 Km dall’Impianto in oggetto, i seguenti impianti:*

- *Impianto in fase di autorizzato EG IRIS (in marrone) – 34,88 MW;*
- *Impianto autorizzato denominato LIMES 10 (in bordeaux) – 18,395 MW;*
- *Impianto autorizzato denominato DCS (in viola) – 150 MW;*
- *Impianto autorizzato denominato Tuscia 21 (in giallo) – 82 MW;*
- *Impianto autorizzato denominato Alzo S.r.l. (verde chiaro) – 81,9 MW;*
- *Impianto autorizzato denominato LIMES 15 (in arancio) – 35 MW;*
- *Impianto autorizzato denominato KINGDOM (in ocra) – 49,319 MW;*

*Per quanto riguarda gli impianti eolici, a breve raggio sono presenti:*

- *Impianto realizzato costituito da 21 aerogeneratori denominato Parco Eolico CVA – 42 MW”.*

*Ciò testimonia che l’uso agricolo dei suoli è mutato negli anni assumendo un aspetto antropizzato, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio. Si ritiene che il progetto non possa generare conflitti nell’uso delle risorse con altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione. A tal fine, possiamo, in riferimento alla Figura seguente, calcolare la percentuale di occupazione degli impianti previsti, rispetto ad un raggio di 10 km. Sostanzialmente abbiamo 510 ettari occupati su un totale di 31.400, cioè una occupazione inferiore all’1,6 % della superficie disponibile.*

*Dall’analisi degli strumenti di programmazione e di pianificazione del territorio e dell’ambiente vigenti, si rileva come il progetto proposto sia pienamente compatibile con i vincoli e le norme insistenti sul territorio. Per ulteriori dettagli si rimanda al SIA pag.185 - Impatto cumulativo.*

*Si segnala infine che, con PEC dello scorso 15/03/2023, è stata richiesta al Comune di Marta una mappatura degli impianti esistenti, approvati o in corso di valutazione/approvazione nel territorio comunale. Alla data del presente documento tale richiesta non è stata riscontrata”.*




Fig. 22 “PD\_TAV24- Impatti cumulativi”, elaborato presentato in integrazione.



**PRESO ATTO** che a seguito delle analisi istruttorie svolte dagli Uffici regionali competenti sul progetto in argomento, nella Istruttoria tecnico-amministrativa, parte integrante del parere della Regione Lazio - Area VIA – di cui alla **Determina n. G13110 del 05.10.2023**, viene espresso un **parere di compatibilità ambientale di esito negativo**, trasmesso con nota prot.n.1109774 del 05.10.2023 e pubblicato agli atti della procedura, sul sito del MASE in data 11.10.2023, nel quale con riferimento alle conclusioni si precisa che:

*“CONSIDERATA, in relazione al cumulo dei progetti, la **Deliberazione 12 maggio 2023, n. 171** - Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale.*

*CONSIDERATE in particolare le motivazioni, indicate in narrativa nella stessa Deliberazione, che hanno portato alla sua approvazione, relative alla elevatissima presenza di impianti fotovoltaici o agrivoltaici già autorizzati o in corso di autorizzazione nel territorio della provincia di Viterbo*

*CONSIDERATA la localizzazione dell'impianto nella provincia di Viterbo.*

*TUTTO CIÒ PREMESSO Effettuate le valutazioni di rito, in relazione alle situazioni ambientali e territoriali descritte, per le motivazioni sopra esposte si **esprime parere di compatibilità ambientale negativo**.*

*La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità della parte II del D.lgs.152/06.”;*

**PRESO ATTO** che dalla verifica delle date della Determina **n.G13110/2023**, depositata agli atti, il parere della Regione Lazio risulta essere stato emesso contemporaneamente al citato parere n.201/2023 della Commissione VIA PNRR PNIEC, che, conseguentemente, non può averne tenuto conto nelle determinazioni di competenza;

**CONSIDERATO**, pertanto, che questo Ufficio preso atto di quanto dichiarato dal Proponente con riguardo all'analisi condotta nel raggio di 10 km dall'impianto in argomento, ha condotto una ricognizione su tutti i dati presenti nel WEB GIS della SS-PNRR, e del sopra richiamato parere della Regione Lazio, al fine di verificare l'esatta portata degli impatti reali e potenziali sulla componente ambientale paesaggio e patrimonio culturale prodotti delle iniziative energetiche presenti o previste sul territorio in argomento;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto sopra, questo Ufficio ha ritenuto di dovere chiedere un approfondimento istruttorio alla competente Soprintendenza che, con nota **prot.n.1786 del 31.01.2024**, ha fornito gli ulteriori elementi richiesti;

**CONSIDERATO** che, pertanto, a seguito dell'attenta analisi dell'elaborato "PD\_TAV24 - Impatti cumulativi" (cfr. fig. 22) e dal confronto con i dati in possesso degli Uffici del Ministero è emerso che relativi contenuti del SIA e della relazione paesaggistica, e le conseguenti valutazioni non si possano ritenere completi ed esaustivi.

**PRESO ATTO**, infatti, che con riferimento all'individuazione dell'area vasta di indagine, il Proponente determina il *buffer* di 10 km, calcolato a partire da un punto baricentrico posizionato sul cavidotto, collocato tra l'impianto in progetto e la stazione Elettrica, individuando così un'area vasta nella quale entrambi questi elementi (impianto e stazione) risultano posizionati agli estremi margini dell'area considerata. Nel merito, si ritiene che qualora si volesse utilizzare il cavidotto come elemento per l'individuazione del *buffer* dell'area vasta coinvolta dai potenziali impatti, questo dovrebbe essere più correttamente calcolato, individuando una fascia della larghezza di 10 km lungo tutta l'estensione del cavidotto da unire a un'area di raggio pari a 10 km, posta in corrispondenza degli estremi del cavidotto, coincidente dunque con i due elementi principali di progetto – stazione e impianto – come quello indicato con il perimetro viola tratteggiato nella fig. 23 di seguito riportata;


**PRESO ATTO**, che nel citato elaborato PD\_TAV24 (cfr. fig.22) non sono stati riportati in maniera sistematica gli impianti FER già esistenti e/o in corso di realizzazione né quelli già autorizzati, risultano altresì mancanti anche quelli sottoposti a valutazione di VIA STATALE (indicati con il rispettivo ID) o regionale come espressamente richiesto da questo Ufficio in sede di integrazione documentale, che sono rappresentati nella fig.24, all'interno del cerchio viola, e che sono in parte richiamati anche nella citata nota n.1786/2024 della Soprintendenza che specifica: *“La proponente non rappresenta, ad esempio, le pale eoliche di grande impatto territoriale presenti nelle aree immediatamente ad ovest della porzione di territorio interessata dal progetto (fig. 1), nel comunale di*



Piansano, oltre ad almeno due aerogeneratori presenti nel territorio comunale di Marta (stessa loc. Pontone), queste ultime poste persino ad una distanza inferiore ad un km (almeno una) dal perimetro occidentale dell'impianto di cui trattasi. Lo studio ignora anche un minieolico esistente a ridosso dell'impianto, ad est dello stesso, lato Strada Provinciale 12. (...) l'elaborato e le valutazioni adottate non considerano numerosi impianti con grande impatto territoriale autorizzati o in corso di valutazione nei vicini territori comunali di Piansano, di Arlena, di Tessennano e di Tuscania, tra questi, solo per ricordare i principali:


- Impianto eolico denominato "La Banditaccia", avente potenza nominale pari a 29,4 MW, con 7 aerogeneratori previsti nel comune di Arlena di Castro, autorizzato PAUR;
- Impianto fotovoltaico a terra dalla potenza di 49 MWp a terra in loc. Le Mandrie, Mandria Paoletti, Mandria Consalvi dei comuni di Arlena di Castro e di Tuscania, proponente soc. Agro Solar 1 s.r.l., autorizzato con PAUR;
- impianto fotovoltaico a terra della potenza di 36,2 MWp, in loc. Casale Bello e Banditella dei comuni di Arlena di Castro e di Tuscania, proponente soc. EG Celeste s.r.l., autorizzato con PAUR;
- impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale pari a 5,59 MW in località Ponton del Bibbio del comune di Tuscania, proponente soc. EG Celeste s.r.l., autorizzato con PAUR;
- Impianto Agrivoltaico a terra ad inseguimento monoassiale con potenza 21,83 MWp denominato "PANTALLA", in corso di valutazione presso il MASE;
- Impianto eolico denominato "Parco eolico Tuscania", in loc. San Giuliano e Mandria Casaletto dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, con 15 aerogeneratori, soc. proponente WPD SAN GIULIANO SRL, in corso di valutazione presso il MASE;
- a questi si aggiunge anche lo Stabilimento per la produzione di biometano e compost da rifiuti organici in località Spinicci del comune di Arlena di Castro, PAUR avviato in data 01.07.2021 e in corso di istruttoria.

Le integrazioni prodotte non considerano, come in parte già anticipato sopra, neppure i numerosi impianti autorizzati in PAS di fotovoltaici, ma soprattutto di impianti eolici esistenti e/o previsti nei territori comunali limitrofi, con particolare riferimento a quelli di Piansano e di Arlena di Castro.”;



**Fig.23** mappa degli impatti cumulativi estratta dal webgis della SS-PNRR sulla base dei dati in possesso dell'Ufficio, con individuazione delle iniziative energetiche relative a FER (fotovoltaici, agrivoltaici e eolici) realizzate, autorizzate e in autorizzazione nell'area vasta di 10 km

**CONSIDERATO**, pertanto, che, in base a quanto appena argomentato, l'area vasta dovrebbe essere quella individuata con il perimetro viola tratteggiato nella fig.23, interessando conseguentemente una porzione di territorio ben più estesa di quella indicata dal Proponente nell'elaborato "PD\_TAV24 - Impatti cumulativi" (cfr. fig. 22). Tuttavia, anche volendo considerare, anche soltanto l'area vasta di raggio pari a 10 km individuata intorno all'impianto, determinata a partire da un punto baricentrico posto tra i tre campi, questa sarebbe rappresentata più correttamente come indicato nella medesima fig.23 nel cerchio rosso tratteggiato, e più precisamente, nel dettaglio della fig.24, nella quale si possono distinguere: l'impianto e la stazione elettrica, nei cerchi puntinati viola posti, rispettivamente, all'interno e all'esterno dell'area vasta indicata con il perimetro rosso;



**Fig. 24** dettaglio della mappa degli impatti cumulativi di tutte le iniziative FER (impianti esistenti, in autorizzazione, autorizzati) ricadenti nell'area, pari a 10 km, ricavata intorno all'impianto (cerchio rosso tratteggiato) e nell'area di studio individuata dal Proponente (cerchio viola) (a sinistra); individuazione degli impianti fotovoltaici esistenti (punto rosso) localizzati nell'ambito indicato dal Proponente e non rilevati nell'elaborato "PD\_TAV24-Impatti\_cumulativi" (a destra).

**VALUTATO** che le dinamiche di trasformazione del territorio individuate dal Proponente, il quale afferma "che l'uso agricolo dei suoli è mutato negli anni assumendo un aspetto antropizzato, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio", contribuiscono a confermare come questa tendenza trasformativa, particolarmente preoccupante in particolare in questa porzione di territorio, possa costituire di per sé motivo per una valutazione non favorevole da parte di questo Ministero con riferimento alla localizzazione prescelta per l'intervento;

**RITENUTO** di non condividere l'ipotesi formulata dal proponente di una "consolidata" pratica di sostituzione o occupazione sistematica dei territori agricoli con iniziative energetiche seppur considerate "sostenibili", in assenza di un'approfondita valutazione del livello di trasformazione che la medesima genera nel territorio e delle possibili strategie per limitarne gli effetti, tenendo conto degli impatti complessivi che tali dinamiche stanno generando e potranno generare;

**RITENUTO** che alla luce dell'attenta analisi della documentazione emerge come le considerazioni e le valutazioni proposte dalla Società anche con riferimento agli impatti cumulativi non risultano particolarmente accurate ed approfondite, anche con riguardo agli aspetti dell'intervisibilità reciproca e cumulativa dell'insieme delle iniziative



energetiche. In questo senso la documentazione fotografica, nella quale sono riportati anche i fotoinserti, non è stata implementata come espressamente richiesto e le immagini, appaiono poco significative per distanza e nitidezza e per la scelta dei punti di presa. Con riferimento al numero significativo di impianti già esistenti, posti nell'immediato intorno del parco agrivoltaico in questione, risaltano quelli eolici, posti ad Ovest delle opere di progetto (Cellere, Piansano, Marinello, Tessenano) evidenti anche nelle immagini prese nel corso del sopralluogo direttamente dall'area di sedime dell'impianto (cfr. Fig.25);



Fig.25 Vista dall'area di progetto del paesaggio agrario circostante, con gli impianti eolici, posti ad Ovest e le fasce ripariali tutelate

#### Sezione morfologia terreno




Fig.26 Vista CONO DI RIPRESA 2 – SP12 Individuazione in planimetria e fotoinserto con mitigazione

**CONSIDERATO** che nella documentazione fornita dal Proponente sia il contesto in cui è localizzato l'intervento che la modifica da questo prodotta sul territorio non risultano particolarmente evidenti poiché i fotoinserti del progetto sono eseguiti su immagini che non possono ritenersi adeguate, per distanza e rappresentatività dei punti di presa, e che, in alcuni casi producono delle ricostruzioni della realtà post intervento non verosimili. Come nel caso dell'immagine denominata CONO DI RIPRESA 2 con punto di ripresa dalla SP12 inserito nell'elaborato "PD\_REL26-Relazione\_fotografica" (cfr. Fig. 26) nella quale l'impianto, posto ad una distanza tale da non potere essere percepito, sembrerebbe anche non interamente rappresentato con riferimento alla posizione del punto di vista rispetto all'intero perimetro dei campi (indicati in rosso nella planimetria, a destra, della fig.26), che invece dovrebbe risultare visibile. A scopo puramente indicativo si è ingrandita l'immagine individuata nel riquadro rosso del fotoinserto della fig. 26 confrontandola con due viste prese da google view (del 2022) in cui sono rappresentati anche i punti di presa. Si è inoltre provveduto a sovrapporre una ricostruzione del perimetro dell'impianto alla immagine satellitare (fig.27) dell'area ricavata da google earth, individuando sia su questa immagine assonometrica che sull'ortofoto zenitale (fig. 28) due elementi di riferimento che fossero chiaramente riconoscibili in tutte le immagini messe a confronto: l'albero al centro del fotoinserto del Proponente (cerchio



verde) e il gruppo di ulivi già oggetto di analisi, nei punti precedenti (ovale giallo tratteggiato) di cui sono state precedentemente inserite le immagini prese durante il sopralluogo (fig.14), che assume una posizione piuttosto centrale e rilevante rispetto all'area del campo in progetto di maggiori dimensioni. Con riferimento al punto di presa PV2 (indicato nella fig.26 con un segnale giallo), che ha una posizione abbastanza centrale rispetto all'area d'intervento e che corrisponde all'incrocio tra la SP12 e la strada che conduce al sito templare di Castell'Araldo, il fotoinserimento proposto mostra, in lontananza, una limitata porzione di impianto di cui, nell'ingrandimento proposto (cfr. immagine in alto nel riquadro rosso, della Fig.28) si può vedere la fascia arborata della mitigazione, la cui posizione esatta non risulta, tuttavia, riconoscibile rispetto all'intero perimetro.



Fig.27 sovrapposizione del perimetro dell'impianto all'immagine satellitare dell'area (fonte google earth)




Fig.28 Sovrapposizione dell'area dell'impianto all'immagine zenitale dell'area (fonte google maps) con punti di presa delle immagini, ed indicazione dei due elementi distintivi: albero isolato (cerchio verde) e gruppo di ulivi (ovale giallo tratteggiato) a sinistra; ingrandimento di fotoinserimento PV2 (in alto); 1. stessa vista da punto vicino (al centro), 2. stessa vista da un punto 100 metri più a sud (in basso);



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**RITENUTO**, al contrario, che, dal confronto con le altre immagini proposte (cfr. Fig.28 a destra centro e basso) ricavate da google view (per riferimenti verificabili) tenendo come riferimento l'albero isolato indicato nel cerchio verde, l'area dell'impianto posta subito alla sinistra dell'albero, risulta chiaramente percepibile dalla SP12, considerata l'estensione e l'orografia del sedime dell'impianto, come si può facilmente desumere anche dalle successive immagini della Fig.29, nelle quali risulta immediatamente individuabile la collocazione dell'area occupata dai pannelli, in relazione alla posizione del gruppo di ulivi al centro del campo più grande (indicato con l'ovale giallo tratteggiato in figura), a parere di questo Ufficio, elemento caratterizzante del paesaggio;




**Fig.29** Immagini tratte da google view, in cui sono facilmente riconoscibili i due elementi prescelti per l'individuazione della localizzazione dell'impianto, dai quali emerge anche la significativa interscambiabilità dell'iniziativa da numerosi punti di vista. Le prime due immagini viste 3 e 4 (in alto e al centro) sono prese dalla SP12, rispettivamente a distanza di ulteriori 100 e 150 metri dal punto 2, mentre la vista 5 (in basso) è presa dalla strada che conduce al depuratore delle acque reflue ex COBALB, che si trova circa 700 metri più a sud, rispetto al punto 4.

**TENUTO CONTO**, che l'intervisibilità dell'impianto risulterebbe chiaramente distinguibile anche dalla strada che conduce al depuratore delle acque reflue ex COBALB che si trova circa 700 metri più a sud, come del resto è stato segnalato per quest'area dalla competente SABAP che ha evidenziato come "l'intervento si colloca in aree interessate da un andamento orografico di tipo pianeggiante e parzialmente collinare in corrispondenza dei corsi d'acqua, in cui le componenti caratteristiche del paesaggio sono costituite dall'alternanza di zone coltivate a seminativo, vegetazione residua di tipo boschivo ed arbustivo e ripariale vista la presenza di alcuni corsi d'acqua. Alle componenti naturali, nel caso in esame, si sommano alcune abitazioni rurali isolate, in un contesto privo di elementi di urbanizzazione ed antropici di particolare rilievo.";

**RITENUTO** che l'attestazione prodotta (cfr. IT-2021-0142\_AU\_D14-Asseverazione\_Usi\_Civici), a riscontro del punto 8) "Attestazione dell'inesistenza di terreni gravati da usi civici tra quelli interessati dalla realizzazione dell'impianto" della Richiesta del MIC, possa ritenersi sufficiente a documentare l'assenza di gravami da usi civici all'interno delle aree di progetto;

**PRESO ATTO**, che in riscontro al punto 9) della richiesta del MIC, "Verifica, ove non già presente, del rispetto degli ambiti distanziali", il Proponente ha predisposto l'elaborato "PD\_TAV26 - Aree idonee", nel quale ha presentato una rappresentazione del buffer di 500 metri (indicato dall'art.20 del D.Lgs.199/2021) ricavato come offset del perimetro dell'impianto, e non, come previsto, con riferimento all'individuazione dei beni tutelati parte II e parte III ai sensi dell'art.136 del Codice;



**Fig. 30** Stralcio elaborato " PD\_TAV26 - Aree idonee " con il buffer di 500 metri ricavato dall'impianto (a sinistra); individuazione dei beni tutelati ai sensi del Codice che devono essere considerati per il calcolo e la verifica degli ambiti distanziali di legge ai fini dell'individuazione delle aree idonee (a destra).

**RITENUTO** che la suddetta Tav26 è insufficiente a descrivere il rapporto dell'impianto con le aree vincolate, per le quali sono stati definiti gli ambiti distanziali ai sensi del D.Lgs.199/2021, in quanto non è stato rappresentato il buffer di 500 metri, relativo al vincolo dichiarativo ai sensi dell'art.136, co.1 lett.c) e d) del D.Lgs.n.42/2004 (di seguito Codice), Decreti archeologici, "Valli fluviali del Marta, Maschiolo, Pantacciano" D.M. 1999-05-18 (cdm056\_0469) a nord dell'impianto (in azzurro nella Fig.30) né, come già specificato dalla SABAP nella sopracitata nota n.7117/2023, in quanto non correttamente localizzato, quello relativo al sito templare di Castell'Araldo, tutelato ai sensi della parte II del Codice (in arancio nella Fig.30);

**PRESO ATTO** di quanto espresso dalla Soprintendenza nella Sopracitata nota n.7117/2023 nella quale si evidenziava:

*"La non idoneità in relazione agli ambiti distanziali previsti dalla normativa vigente corrisponde anche ad una non idoneità nel merito delle valutazioni sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento. L'installazione dei pannelli ad una distanza eccessivamente ridotta rischia di interferire negativamente con il rispetto del bene monumentale non solo in relazione al suo valore intrinseco come monumento, ma anche al contesto all'interno del quale esso risulta inserito. Il riconoscimento di valore "di cornice" viene valutato al di là dalla mera individuazione cartografica, ma viene riconosciuto ai fini degli elementi*



connotanti e caratterizzanti il territorio in esame, in questo caso caratterizzati dalla presenza del sito monumentale e delle mutue relazioni fra lo stesso ed il paesaggio circostante. Le interferenze visive e percettive del campo in quanto elemento avulso e discordante, per materiali, tipologie, forme e uso del suolo rispetto al contesto in esame, produrrebbe alterazioni significative del rapporto reciproco del monumento rispetto al paesaggio, e viceversa. In via generale si fa rilevare che l'inserimento dei pannelli fotovoltaici costituisce anche un elemento fortemente critico, qualora posto nelle aree a cornice di beni culturali, per la tessitura a terra dei pannelli, causata da motivazioni tecnologiche e di efficienza energetica pertanto non rispettosa del pattern tipico dei lotti destinati allo svolgimento dell'attività agricola. La realizzazione del campo fotovoltaico pertanto muterebbe il contesto di riferimento stravolgendo l'ambientazione storica, la "cornice" rispetto alla presenza dei monumenti dichiarati come tali in maniera non assorbibile. Si ritiene pertanto che il sottocampo di dimensioni maggiori debba essere rimodulato e ridotto vista la presenza del bene culturale, e che debbano essere predisposte ulteriori mitigazioni a protezione del sito".

**VALUTATO** quindi, non essendo una porzione del progetto ricompresa in area idonea alla collocazione di impianti fotovoltaici, sarebbe necessario, come richiesto dalla Soprintendenza, apportare modifiche progettuali tali da soddisfare il rispetto degli ambiti distanziali richiamati;



Figura 3. Con il perimetro di colore nero viene evidenziata la porzione di sottocampo che interferisce con l'ambito distanziale.

**Fig. 31** individuazione del buffer di 500 metri dai beni tutelati ai sensi della parte II del Codice relativa al bene culturale tutelato "ope legis" denominato Sito templare di Castell'Araldo, indicata dalla Soprintendenza competente nel parere n.717/2023

**PRESO ATTO** che, in riferimento al **punto 10)** della richiesta del MIC, il Proponente ha dichiarato che "per quanto riguarda l'entrata dalla parte Sud, su questa dovrà essere previsto l'adeguamento del fondo stradale", e che i grafici predisposti non sono sufficienti a descrivere la localizzazione degli interventi in relazione alle eventuali interferenze con aree vincolate;

**PRESO ATTO** che, a riscontro del **punto 11)** della richiesta del MIC, "**Approfondimento delle alternative progettuali**", il Proponente in risposta ai punti 11a e 11b ha dichiarato:

"In conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e dalle direttive comunitarie in materia di Valutazione Impatto Ambientale e in particolare dall'art. 22 del Testo Unico Ambientale si descrivono di seguito le soluzioni prese in esame dal proponente, con le indicazioni delle principali ragioni della scelta sotto il profilo ambientale. Consultando la carta di verifica dei paesaggi della Tav. A del P.T.P.R. della Regione Lazio, in seguito all'analisi delle pendenze in zone di Paesaggio Agrario di continuità si è constatato che i terreni non sono particolarmente adatti morfologicamente. Nel caso poi, si prevedesse di ricollocare l'impianto nelle suddette zone, questo comporterebbe un ulteriore allungamento del percorso del cavidotto, con il conseguente aggravio di costi aggiuntivi. Esaminando la Tav. B del P.T.P.R. della Regione Lazio si è verificato che la distanza dal Fiume Marta è rispettata, come anche dalle aree boscate. In relazione alla configurazione dell'impianto, non è possibile ridurre le aree perché ciò comporterebbe la riduzione della potenza e di conseguenza questo comporterebbe la variazione dell'iter del Gestore della Rete. Inoltre, una potenza in riduzione porterebbe per il progetto una non fattibilità tecnico-economica, in quanto la lunghezza del cavidotto risulta già essere al limite. Si sottolinea che l'impianto è localizzato in una area in cui insistono opere di rete già autorizzate e operative; ciò, oltre a costituire un fattore di antropizzazione del paesaggio, permette una razionalizzazione dell'opera dal punto di vista della connessione alla rete elettrica. Per ulteriori dettagli si rimanda al SIA pag. 96 – Analisi delle alternative e Valutazione delle alternative".

**CONSIDERATO** che quanto indicato dal Proponente nel SIA presentato in integrazione, sopra riportato, non costituisce un riscontro di tipo tecnico documentale, alla richiesta formulata da questo Ministero volta a avviare



una interlocuzione finalizzata ad individuazione di possibili modifiche volte al migliore inserimento paesaggistico dell'impianto, e non sembra, altresì, in linea con quanto previsto dall'art.22, co.3, lett.d) del D.lgs.152/2006, con riguardo ai contenuti minimi del SIA che prevede siano fornite almeno le seguenti informazioni *“una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali”*;

**PRESO ATTO**, che a riscontro del **punto 12)** della richiesta del MIC, **“Aspetti archeologici: attivazione della procedura”**, il Proponente ha dichiarato:

*“La proponente si rende disponibile a interloquire fin da subito con la Soprintendenza per concordare le modalità di attivazione della procedura e la formalizzazione dell'accordo, fermo restando che, il comma 2-sexies dell'articolo 25, del D.Lgs.152/2006, come introdotto dal DL n.13/2023, prevede che “in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;*

**CONSIDERATO** quanto contenuto nella *“Relazione archeologica”* trasmessa ai fini della valutazione dell'impatto del progetto sul patrimonio archeologico, e sulla base di quanto comunicato dalla Soprintendenza competente nel merito nel parere endoprocedimentale n.7117/2023 sulla scorta della situazione vincolistica e delle ulteriori informazioni disponibili, il rischio **archeologico riscontrato nelle aree indicate** è stato valutato come **medio/alto**, pertanto, stante che *“Il dato bibliografico evidenzia l'elevato potenziale archeologico con presenze all'interno dell'area oggetto di studio e un considerato numero di siti puntuali e areali, oltre che tracciati viari antichi ad una certa distanza dal sito oggetto di indagine, che è stato oggetto di ricognizioni di superficie”*, questo Ministero ritiene indispensabile che venga **attivata la procedura di Verifica Preventiva dell'interesse archeologico**, da effettuarsi ai sensi dell'art. 41, co. 4 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8;

**TENUTO CONTO**, che il Servizio II della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio nel contributo istruttorio **prot.n.21122 del 21.09.2023** ha condiviso, per quanto di competenza le valutazioni, espresse dalla Soprintendenza in merito alla tutela archeologica;

**CONSIDERATO** che il procedimento di VIA mira ad individuare gli effetti, reali e potenziali, e valutare le ricadute che le trasformazioni prodotte dalle opere (impianto e opere connesse) proposte hanno sull'ambiente e, con particolare riferimento alle competenze di questo Ministero, sulla componente *“paesaggio e patrimonio culturale”*, sia in relazione all'ambito direttamente interessato che sui territori limitrofi, ben oltre la mera constatazione della presenza di beni culturali e della conseguente valutazione sui medesimi degli effetti prodotti;

**RITENUTO**, in conclusione, che:

- alla luce del quadro complessivo delle conoscenze, in considerazione delle caratteristiche del progetto in tutte le sue componenti (impianto, infrastruttura di trasporto, sottostazione elettrica) che per estensione, configurazione e localizzazione delle aree dell'impianto, produce una significativa trasformazione di un ambito agrario ancora conservato, per la quale non sono stati previsti sufficienti strumenti mitigatori, né nelle fasce perimetrali, né in relazione alle scelte agronomiche, e che, pertanto, risulta caratterizzato da una pronunciata visibilità sulla lunga distanza (accentuata anche dalle caratteristiche geomorfologiche del sito prescelto);
- le interazioni prodotte dall'intervento nell'ambito considerato in relazione alla situazione vincolistica rilevata, con riguardo, a titolo esemplificativo: al rapporto tra l'impianto e il sito templare di Castell'Araldo, tutelato ai sensi della parte Seconda del D.Lgs.42/2004, nel cui buffer di 500 metri interferisce direttamente una area del campo; alla necessità di dovere attivare una procedura di Valutazione preventiva di interesse archeologico in considerazione del potenziale archeologico medio-alto dell'area, che potrebbe fare emergere elementi tali da necessitare ulteriori modifiche sostanziali del progetto; alle interferenze tra il caviodotto di progetto e aree direttamente tutelate (aree boscate, corsi d'acqua, linee archeologiche e beni dichiarativi), per le quali non sono stati forniti gli elementi di approfondimento richiesti, tali da permettere di escludere compromissioni irreversibili dei beni paesaggistici e culturali interferiti;



- le scelte operate dal Proponente con riguardo al contenuto del riscontro documentale fornito in risposta alle criticità rilevate da questo Ministero nel corso del procedimento di cui trattasi, non hanno consentito di avviare alcun tipo di interlocuzione tecnico-progettuale, finalizzata al migliore inserimento paesaggistico del progetto affrontando in termini di risoluzione e ridefinizione gli aspetti della proposta progettuale segnalati, aventi dirette ricadute sulla componente paesaggio e patrimonio culturale;
- il tema degli impatti cumulativi sia un elemento di particolare rilievo per questo territorio tanto che, nel quadro complessivo delle criticità evidenziate, sia stato necessario tenerne conto anche alla luce delle valutazioni espresse dalla competente Area VIA della Regione Lazio, nella su richiamata Determina, formalizzata contestualmente al parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;
- non sono state proposte e analizzate dal Proponente alternative finalizzate ad una possibile riduzione, riconfigurazione o diversa localizzazione dell'impianto, come richiesto da questo Ministero e che, pertanto, stante le criticità sopra argomentate, la riconfigurazione e riduzione delle aree che si ritiene necessaria assumerebbe carattere rilevante e sostanziale, dando vita ad un progetto diverso anche con riguardo alle quantità di energia prodotte;

**RITENUTO**, pertanto, che gli effetti trasformativi ed irreversibili apportati dall'intervento così come configurato e localizzato, **non possano considerarsi assorbibili dal contesto paesaggistico**, se non a seguito dell'individuazione di significative e mirate modifiche volte: a ridurre le dimensioni delle aree con stralci di intere porzioni in particolare ad est (sito templare di Castell'araldo), a sud (in corrispondenza del gruppo di ulivi) e ad ovest (in corrispondenza dell'altro impianto); a implementare sensibilmente le misure di mitigazione, conservando tutte le presenze arboree all'interno dell'area, con relativa diminuzione del numero dei tracker e l'individuazione di un'alternativa agronomica, al fine di diminuire l'intervisibilità e migliorare l'inserimento delle opere nel contesto paesaggistico; l'alta probabilità che siano necessarie, a valle delle indagini archeologiche, eventuali ulteriori modifiche progettuali riguardanti configurazione e assetto dell'impianto; individuare a fronte di un'approfondita disamina delle interferenze del cavodotto con le aree vincolate il tracciato definitivo di progetto;

**VISTA ed ESAMINATA** la documentazione progettuale presentata dal Proponente;

**TENUTO CONTO** delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, competente per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II e dal Servizio III di questa Direzione Generale ABAP;

**TENUTO CONTO** del **parere CTVA n.201 del 05.10.2023**;

**TENUTO CONTO** del parere della Regione Lazio **Determina n. G13110 del 05.10.2023**, con cui viene espresso un parere di compatibilità ambientale di esito negativo;

**tutto ciò VISTO, CONSIDERATO, RITENUTO E VALUTATO, per quanto di competenza,**

**questa SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR,**

**ESPRIME NEGATIVO**

all'istanza di VIA presentata dalla Società EG Ulivo s.r.l. con nota acquisita al protocollo del MASE con **prot. 83441 in data 05.07.2022** relativo al **"Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 38 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Marta (VT) e Tuscania (VT)"**.

**La Funzionaria del Servizio V – DG ABAP**

Arch. Cons. *Manuela Maria Praticò*

**Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP**

Arch. *Rocco Rosario Tramutola*



Rocco Rosario Tramutola  
MINISTERO DELLA  
CULTURA  
14.02.2024 20:04:40  
GMT+01:00



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripres  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.  
e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PNRR**

*Dott. Luigi La Rocca*

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della cultura  
C = IT